

Schede bibliografiche

UMBERTO AMBROSOLI, MASSIMO SIDERI, *Diritto all'Oblio, Doveri della Memoria. L'etica nella società interconnessa*, Milano, Bompiani, 2017, pp. 133.

Oblio, memoria e diritto: antichi rapporti e nuovi problemi

Due sono gli autori di questo conciso saggio: Umberto Ambrosoli, avvocato penalista, e Massimo Sideri, editorialista del *Corriere della Sera*. Il volume affronta il tema del delicato rapporto tra diritto all'oblio e doveri della memoria. Un'istanza individuale che si confronta con una responsabilità collettiva. Secondo gli autori, l'esigenza del singolo di oblio nasce proprio dalla contrapposta (e innata) esigenza della società di ricordare. La difesa della memoria è attività che impegna l'uomo sin dalla preistoria. Benché, dunque, il diritto all'oblio sia un diritto "nuovo", non altrettanto può dirsi delle problematiche da esso sollevate. Il rapporto oblio/memoria è "vecchio" tanto quanto la società stessa e caratterizzato da un ontologico (e, di per sé, ineliminabile) conflitto. A complicare la dialettica tra tali valori interviene la tecnologia, alleata dell'uno o dell'altro a seconda del punto di vista scelto. L'avvento di Internet ha ulteriormente intricato tali dinamiche. In Rete sono diverse le forze, tra loro contrapposte, che si danno battaglia. Libertà e sicurezza ne sono un esempio. Gli autori ricordano lo scontro, nel 2016, tra FBI e Apple sulla possibilità di accedere all'iPhone di un terrorista (15). Fin dove può spingersi un Governo in nome della sicurezza collettiva, facendo indietreggiare il perimetro dell'individuo? Quello che è certo è che possa procedersi solo per rinunce e che la tutela di un valore comporti, inevitabilmente, il sacrificio dell'altro. Nel caso di oblio e memoria, il salto tecnologico ha mutato la stessa sostanza del confronto. La memoria, oggi, si forma prevalentemente grazie al *web*. Tuttavia, mentre i tradizionali strumenti ai quali era affidata la memoria di una società sono immutabili nella loro staticità, la Rete cambia perennemente. In questo continuo cambiamento la vera difficoltà non è tanto dimenticare, quanto ricordare correttamente. In altri termini, occorre scongiurare il rischio di ricordare male. Nell'ottica degli autori, difendere la memoria equivale a difendere la storia. La tecnologia influenza la storia e il modo di raccontarla. Con una suggestiva ipotesi gli autori si domandano come sarebbe cambiata, per i posteri, la percezione del tragico evento dell'11 settembre 2001 se all'epoca fossero esistiti gli *smartphone* e la tragedia fosse stata condivisa sui *social network*, come sempre più di frequente accade oggi (15). Il mondo del *web* ha iniettato le piccole storie nella Storia. Vi è, poi, una caratteristica della tecnologia che rende ancora più difficoltoso il ricordare bene: il fatto che la stessa sia principalmente ad uso del presente. Gli autori inducono a riflettere su come questa forte concentrazione sul presente (che Bauman definiva addirittura una "tirannia") possa tradursi in un vero e proprio "disastro" per la memoria, determinando disinteresse per il passato ed irresponsabilità verso il futuro. Le enormi capacità di archiviazione dei supporti informatici (espo-

nenzialmente enfatizzate nei sistemi *cloud*) inducono a pensare alla tecnologia come una sorta di acceleratore di memoria. Eppure, all'interno dei personali archivi digitali, così come in Rete, le informazioni sono spesso accumulate senza un preciso criterio, senza classificazioni e senza filtri, in un "limbo anarchico" di cui non si ha il controllo. L'enorme disponibilità di memoria finisce per ostacolare il ricordo. Diviene difficile cercare ciò che manca; più si conserva più si perde.

Dopo questa ampia riflessione etica e filosofica, la prospettiva del saggio si sposta in ambito giuridico. Nella relazione tecnologia/società gli autori inseriscono, a questo punto, un terzo elemento: il diritto (67). Diritto che segue l'evoluzione di tale rapporto e che molto spesso ne è il frutto. Il progresso tecnologico porta con sé conseguenze che possono risultare anche molto invasive per l'individuo. Ne erano consapevoli gli studiosi di Boston, S. Warren e L. Brandeis, i quali, sul finire del XIX secolo, analizzando le implicazioni della appena diffusa carta stampata sulla sfera privata degli individui, per primi elaborarono il concetto di *privacy* quale contenuto di un diritto soggettivo. Il percorso affrontato dal diritto alla riservatezza fungerà da paradigma per la nascita e l'affermazione di altri diritti "nuovi". Per questo motivo gli autori dedicano un intero capitolo (67-80) alla ricostruzione del cammino del diritto alla *privacy*, ricordando – anzitutto – il fatto che si tratti di un diritto di matrice giurisprudenziale, frutto dell'evoluzione tecnologica, la quale ne plasma continuamente i confini. Le prime pronunce in merito (seppur negative) risalgono agli anni Cinquanta del secolo scorso, ma è solo nel 1975 che la Suprema Corte arriva a definirlo compiutamente, attribuendo allo stesso rango costituzionale e, in particolare, riconducendo tale situazione soggettiva ai «diritti inviolabili» di cui all'art. 2 Cost. Il significato di tale riconoscimento ha una portata straordinaria, dal momento che consente di contrapporre (e bilanciare) la *privacy* al confliggente diritto di cronaca, espressamente tutelato dall'art. 21 della Carta costituzionale repubblicana. Ecco, dunque, che le tematiche appena esaminate con riferimento al diritto alla riservatezza conducono gli autori al vero protagonista della riflessione, il diritto all'oblio (80), che della *privacy* appare una "specificazione" e che con essa condivide matrice giurisprudenziale, mancanza di espresso fondamento costituzionale e, soprattutto, elasticità di confini. Nato come diritto "ad essere dimenticato", il diritto all'oblio si sviluppa in fretta, in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica, che arriva addirittura a modificarne la sostanza. Se nel contesto dei *media* tradizionali era sufficiente impedire la nuova pubblicazione dell'informazione per soddisfare l'esigenza dell'individuo di tornare nell'anonimato, in Rete non vi è alcuna ripubblicazione da impedire, dal momento che le notizie rimangono sempre, astrattamente, nella disponibilità degli utenti. I principali colpevoli di tale perdurante presenza dei dati sul *web* sono i motori di ricerca e l'operazione di indicizzazione dagli stessi svolta. Tale attività è al centro di una delle più importanti pronunce relative alla "versione 2.0" del diritto all'oblio, la nota sentenza "Google Spain", resa nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'esito del procedimento nel quale il Sig. González, cittadino spagnolo, rivendicava il proprio diritto di essere dimenticato dal *web*. Diritto che, secondo la Corte, può trovare tutela attraverso la de-

indicizzazione dei contenuti, che gli interessati possono richiedere rivolgendosi direttamente al motore di ricerca (88). Gli effetti di tale pronuncia sono stati travolgenti e in soli due anni Google ha ricevuto oltre 400 mila domande di *delisting* da parte di cittadini europei. Ma, anche in questo caso, la Rete non sfugge al paradosso: la decisione della CEDU che riconosceva il diritto all'oblio del Sig. González è divenuta infinitamente più nota degli articoli che egli voleva eclissare, sì che l'uomo è stato costretto a rivolgersi nuovamente al Garante della *privacy* spagnolo, ottenendone una risposta negativa.

L'ultimo capitolo del saggio (121-133) è dedicato ad una metafora con la quale gli autori danno forma all'intera riflessione. Nella "società interconnessa" la Rete sta monopolizzando la conoscenza, divenendo fonte primaria di informazioni. Le informazioni scorrono veloci, in un immenso fiume che rappresenta la Storia di tutti noi. L'unico modo per preservare questo fiume e scongiurarne i pericoli è curare la memoria. Ricordare bene. Un dovere che, in definitiva, è anche un diritto: quello al non oblio.

Nella costante ricerca di un equilibrio tra diritti e doveri in una società complessa come quella in cui viviamo, il brillante saggio di Ambrosoli e Sideri orienta il lettore attraverso ricostruzioni storiche, considerazioni etiche, analisi sociologiche e riflessioni giuridiche. In un mondo sempre più veloce, questo libro non prende scorciatoie ed affronta il problema da diversi punti di vista, offrendo al lettore una vera e propria "bussola" per non perdersi tra le impetuose correnti del fiume delle informazioni.

Valentina Cavani

ALDO BARBA, MASSIMO PIVETTI, *Il lavoro importato. Immigrazione, salari e Stato sociale*, Milano, Meltemi, 2019, pp. 183.

Nel nostro Paese, così come in altri, il problema dell'immigrazione è da qualche decennio al centro del dibattito politico e svolge un ruolo importante nella diversificazione dell'offerta rivolta dai partiti agli elettori. Affermare che sia un problema inventato da qualche forza politica per fini elettorali o comunque gonfiato al di là delle sue effettive dimensioni è segno, a mio avviso, di miopia. Immigrazioni numericamente considerevoli, come quelle recenti, non sono prive di effetti sociali, soprattutto quando la cultura degli immigrati sia molto diversa da quella degli autoctoni, e non ci si può aspettare che questi effetti passino inosservati ai cittadini e non suscitino, presto o tardi, alcuna reazione in gruppi più o meno numerosi che, a torto o a ragione, se ne ritengono danneggiati. Mi sembra inoltre che il dibattito sull'immigrazione sia tutt'altro che inopportuno, anche per il fatto che vi emergono divergenze di ampia portata, la cui soluzione dovrebbe essere quanto più possibile condivisa, intorno al modello auspicabile di società, ai doveri dello stato verso i suoi cittadini, al modo di intendere alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

I disaccordi sulle politiche in materia di immigrazione discendono però non solo dall'adesione a valori diversi, ma anche dal credito accordato a tesi diverse riguardo agli effetti dell'accoglienza di consistenti quantità di immigrati. Un ruolo importante vi è svolto da questioni economiche, concernen-

ti l'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro, sulle attività produttive, sullo stato sociale. E non è dunque un caso che due tra i migliori libri sulle conseguenze dell'immigrazione siano opera di economisti: *Exodus*, di Paul Collier (trad. it. di L. Cespa, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. XVII+287), e *We Wanted Workers*, di George Borjas (New York, W.W. Norton & Company, 2016, pp. 240). Testi nei quali sarebbe vano cercare apodittiche affermazioni, non insolite nella bocca dei politici e negli articoli dei quotidiani, sugli evidenti benefici dell'immigrazione e dove sono invece esaminate varie possibili conseguenze negative, tra cui un acuirsi delle diseguaglianze sociali: pare infatti innegabile che l'immigrazione favorisca una redistribuzione della ricchezza dai lavoratori, soprattutto quelli meno qualificati, alle fasce più benestanti della popolazione.

Economisti sono anche gli autori de *Il lavoro importato*, Angelo Barba e Massimo Pivetti (che in questo libro riprendono un tema già sommariamente trattato in un loro precedente lavoro: *La scomparsa della sinistra in Europa*, Reggio Emilia, Imprimatur, 2016, pp. 256). La loro indagine, meno ampia di quelle svolte da Borjas e, soprattutto, da Collier, ha ad oggetto le conseguenze, in Italia e in altri Paesi europei, dell'immigrazione sul benessere della maggioranza dei cittadini e sulle diseguaglianze.

La loro tesi fondamentale è che l'immigrazione sia un fattore non trascurabile, ma molto rilevante, di «aggravamento degli effetti della mondializzazione sul potere contrattuale dei salariati nei Paesi a capitalismo avanzato e sulle condizioni generali di vita dei ceti popolari», e che dunque «l'ostilità di questi ultimi nei confronti degli immigrati, quale si è andata sviluppando in Europa nel corso degli ultimi due o tre decenni, ha solide fondamenta» (8). Questa tesi, sebbene non inedita, è da loro avanzata con insolita forza e sulla base di una teoria dei salari in parte diversa da quella più diffusamente utilizzata.

Nei primi due capitoli, gli autori svolgono analisi quantitative relative alla crescita della popolazione immigrata nei maggiori Paesi europei (essenzialmente, Francia, Germania, Italia e Regno Unito), all'incidenza in questi Paesi della forza-lavoro immigrata e ai settori dell'economia più interessati dal fenomeno. Sulla base di queste analisi, e prendendo in considerazione l'idea spesso enunciata che l'immigrazione serva a stabilizzare il rapporto tra popolazione attiva e anziani, mostrano che questo risultato potrebbe essere ottenuto solo accogliendo quantità di immigrati che, di fatto, non sarebbe possibile accogliere (a questo riguardo ricordano tra l'altro, ritenendole attendibili, le stime contenute in un noto rapporto delle Nazioni Unite, risalente al 2001 e intitolato *Replacement Migration*, secondo cui, ad esempio, il Regno Unito avrebbe dovuto accogliere 60 milioni di immigrati tra il 1995 e il 2050, per mantenere inalterato il rapporto iniziale tra anziani e persone in età di lavoro). Inoltre, confrontandosi con l'idea secondo cui il lavoro degli immigrati è indispensabile per la nostra economia, evidenziano che la crescita delle forze di lavoro causata dall'immigrazione si sarebbe potuta ottenere anche attingendo dalle forze di lavoro potenziali dei lavoratori autoctoni inattivi o impiegati involontariamente a tempo parziale.

Il terzo e il quarto capitolo sono quelli centrali, per i temi affrontati. In essi vengono esaminati gli effetti dell'immigrazione sui salari sulla base del modello marginalista, vengono evidenziati alcuni limiti di questo modello e viene sostenuta l'idea di una stretta relazione tra salari e sviluppo sociale (e potere politico) dei lavoratori. La conclusione è che l'immigrazione costituisce uno strumento molto efficace per il contenimento o, a seconda delle circostanze, la riduzione dei salari.

Il quinto capitolo è dedicato all'impatto dell'immigrazione sullo Stato sociale. In esso vengono respinte le tesi secondo cui gli immigrati sarebbero necessari per finanziare la sanità pubblica e le pensioni di anzianità e viene argomentato che l'immigrazione comporta invece costi rilevanti, tra i quali vanno inclusi il degrado della coesione sociale.

Nei capitoli restanti gli autori si soffermano sulle diverse visioni dell'immigrazione dei ceti popolari e della cultura dominante, sulla crescita del populismo, sulle concezioni marxiste dei flussi migratori, sulle politiche in materia di immigrazione, per poi infine avanzare alcune proposte riguardo all'ammissione degli stranieri in Italia e alle misure da adottare per l'eliminazione dell'immigrazione illegale.

Sappiamo che, quando si tratta di prendere decisioni politiche cruciali, ai disaccordi sui valori si sommano quelli sui fatti, perché le divergenze tra coloro che hanno una competenza su questi, ossia gli studiosi di economia, società, medicina, ecc., non sono minori di quelle che si presentano tra le persone comuni. Alla posizione di Barba e Pivetti se ne contrappongono altre, di economisti certamente affidabili, ma le loro argomentazioni appaiono, quanto meno, degne di riflessione.

Enrico Diciotti

ANDREAS BRAUNE, MICHAEL DREYER (Hrsg.), *Zusammenbruch, Aufbruch, Abbruch? Die Novemberrevolution als Ereignis und Erinnerungsort*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2019, pp. 326.

“Fuoco di paglia”: è questo il rischio – notano i curatori del volume – che in genere si nasconde dietro le ricorrenze e le celebrazioni dei centenni, in questo caso il centenario della rivoluzione tedesca del 1918-1919, in forza della quale nacque la prima repubblica, quella che sarebbe poi passata alla storia come “Repubblica di Weimar”, grazie alla città della Turingia dove si riunì l'assemblea che approvò la costituzione appunto weimariana, entrata in vigore nell'agosto 1919.

È il caso anche della ricorrenza della rivoluzione tedesca? Non credo, anche se che la Germania abbia avuto una rivoluzione non sono poi tanti a ricordarlo fuori dei confini di quel Paese; semmai molti pensano alla “rivoluzione” nazionalsocialista del 1933 più che a quella della fine del 1918, che però rivoluzione lo fu per davvero, già a partire dagli slogan del manifesto la cui riproduzione illustra la copertina del libro: «smobilitazione, repubblica, pace». Semmai, rivoluzione incompiuta, abortita. Il titolo del libro offre tre possibilità: crollo, partenza, demolizione, anche a seconda della prospettiva, passata, presente, futura.

Gli avvenimenti dei mesi a cavallo tra il 1918 e il 1919 sono stati oggetto, negli ultimi anni, di vari studi, alcuni specialmente dedicati al contesto internazionale, anche perché è evidente che la rivoluzione di novembre qualche somiglianza con la rivoluzione di ottobre, quella russa, doveva pure averla. Questo volume, sesto titolo della bella collana diretta da M. Dreyer e A. Braune sulla repubblica di Weimar, ha il merito di trattare la rivoluzione tedesca da più angoli visuali e differenti prospettive, in un contesto storico attento alla dimensione politico-ideale.

Il libro è suddiviso in cinque parti: *Dall'Impero del Kaiser alla Rivoluzione di novembre; Attori e strutture nella Rivoluzione; Interpretazioni culturali e la vita quotidiana della rivoluzione; La rivoluzione nel diritto tedesco; Da evento a luogo di ricordo.*

In questa sede ci limitiamo a ricordare due contributi relativi al diritto, di Manfred Baldus e Daniel Siemens. Quello di Siemens si occupa di due figure oggi dimenticate, mentre nel suo lavoro sulla Rivoluzione di novembre e le domande che questa pose al diritto, Baldus si sofferma su quello che definisce il «riflesso anti-caos» delle risposte giuridiche date alle richieste avanzate dalla rivoluzione, dove, per la verità, ci sarebbe da obiettare che altro il diritto non può fare in un'epoca di rottura rivoluzionaria, almeno da parte dei giuristi per così dire "ufficiali".

Agostino Carrino

THOMAS CASADEI, GIANFRANCESCO ZANETTI, *Manuale di filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. XII+402.

L'opera reca un sottotitolo che ne esplicita, in modo molto efficace, l'architettura: differenziandosi rispetto alle tradizionali impostazioni manualistiche, gli Autori ricostruiscono e discutono il lungo percorso della filosofia del diritto presentando, criticamente, le riflessioni di una serie di figure rilevanti e mettendo a fuoco, in particolare, l'impatto della loro elaborazione sulla società nel suo complesso.

Del resto, questo manuale si rivolge – espressamente e non a caso – sia agli studenti e alle studentesse di Giurisprudenza sia a chiunque voglia approfondire quelle teorie che hanno inciso e che incidono su una molteplicità di ambiti, questioni, rapporti, con particolare ma non esclusivo riferimento alle istituzioni, al diritto, alla morale, al rapporto tra culture: il tutto partendo dai classici per arrivare al dibattito contemporaneo, senza mai pretermettere la considerazione di un diritto che non è avulso dai rapporti di potere, così come i giuristi che riflettono su di esso e che contribuiscono a plasmarlo.

L'approccio metodologico adottato guarda al diritto prendendo fortemente in considerazione la dimensione storica e sociologica, come dimostra la stessa struttura del volume, che si apre con Antigone e si chiude con una mappatura di alcuni problemi salienti della società contemporanea, abbracciando così un ampio arco temporale.

In particolare, vengono trattati specificatamente Platone, Aristotele, Marco Tullio Cicerone, Agostino di Ippona, Tommaso d'Aquino, Dante, Marsilio da Padova, Niccolò Machiavelli, Ugo Grozio, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Giambattista Vico, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau,

Immanuel Kant, Edmund Burke, Thomas Paine, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, John Austin, Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt, Hans Kelsen, John Dewey, Alf Ross, Hannah Arendt, Herbert Lionel Adolphus Hart e i principali autori contemporanei che caratterizzano il “dopo Hart”. Questa elencazione non è esaustiva: infatti, alla loro trattazione si accompagna all’interno dei capitoli anche quella di numerosi altri autori in relazione con le figure scelte come principali.

Gli aspetti-chiave del loro pensiero vengono presentati in modo esauriente ancorché accessibile (esercizio non semplice, soprattutto dinanzi a tesi complesse sulle quali si è sedimentato anche un significativo apparato interpretativo), rinviando poi a una bibliografia ben selezionata tutti quei doverosi approfondimenti incompatibili con la forma manualistica.

Alla esposizione delle riflessioni degli autori appena citati si accompagnano, poi, alcuni *focus* dedicati alla Cina, al mondo islamico, ai dilemmi del “Nuovo mondo”, alla schiavitù e al colonialismo, alle tragedie delle guerre mondiali e alla genesi del discorso sui diritti umani su scala universale, e, ancora, al femminismo giuridico, all’impatto della diffusione planetaria della Rete e delle nuove tecnologie, alle sfide della bioetica. Anche questa scelta denota una prospettiva innovativa, tesa – *inter alios* – a far volgere lo sguardo dei lettori e delle lettrici anche oltre al panorama della filosofia del diritto europea e occidentale.

La succinta elencazione di cui sopra evidenzia l’ampiezza del volume e le precise scelte compiute dagli Autori per esporre gli aspetti fondamentali di una disciplina “di confine” come la filosofia del diritto. Com’è noto, non v’è una concezione univoca di questa materia: pertanto, già decidere quale impostazione adottare, quali autori trattare, quali tematiche approfondire comporta una presa di posizione. Ciò non significa certo che sia impossibile individuare alcuni punti comuni, anche solo di discussione; significa invece scegliere da quale prospettiva guardare alla molteplicità di dottrine che essa esprime e che attraverso essa vengono espresse in modo da offrire un panorama ampio, significativo e legato comunque da uno o più fili conduttori senza, però, una pretesa di oggettività e supposta neutralità (come viene esplicitato sin dall’*Introduzione*).

Per ciascun autore vengono esposti i tratti salienti della sua elaborazione, con particolare attenzione sia a determinati elementi di contesto sia a quelle categorie che sono state successivamente recepite o comunque ulteriormente elaborate, discusse, criticate.

Ad esempio, Aristotele, «la cui influenza sul nostro modo di pensare è stata ed è immensa» (19), nel teorizzare l’eguaglianza quale categoria normativa e non descrittiva, ha cambiato per sempre i termini del problema, per cui la sua impostazione consente a chi aspira all’eguaglianza, oppresso dalla discriminazione, di cercare «di saltare dentro quel perimetro magico della piena cittadinanza ove le differenze, per incantesimo normativo, cessano di essere giuridicamente rilevanti». Da quest’angolazione, «le *suffragettes* che si gettarono sotto gli zoccoli dei cavalli di Ascot urlando *Vote for Women!* non intendevano diventare maschi: volevano invece che la differenza fra uomini e donne cessasse di essere rilevante nella sfera dei diritti politici»; ancora, i migran-

ti che oggi giungono in Europa alla ricerca di una vita migliore non chiedono di «diventare occidentali», bensì che le loro differenze di colore della pelle, di religione, di provenienza etnica, ecc., non rilevino in alcun modo in relazione ai diritti fondamentali (23-24). Si può ricordare altresì Cicerone, il cui contributo diventa decisivo per la storia delle idee in Europa e per la filosofia del diritto, indipendentemente dalla sua originalità: così, il brocardo *summum ius summa iniuria* viene da lui ricordato nel *De officiis* – quale *tritum proverbium* – ma si diffonde grazie al prestigio dell'opera per diventare centrale nel tema dell'interpretazione del diritto quando si vuole prendere posizione «contro il legalismo, contro il rigore formalistico, contro l'arida preponderanza della "lettera" rispetto allo "spirito della legge", che per Cicerone non deve soddisfare un'astrattezza autoriferita bensì un criterio di utilità sociale» (47). E, ancora, significativa appare la riflessione di Ugo Grozio che si pone all'inizio della parabola dell'individualismo moderno: nonostante la sua scarsa originalità e la non infrequente asistematicità argomentativa (ad esempio, nei suoi testi la schiavitù e l'assolutismo coesistono con la legittimazione della resistenza e la comunione dei beni), è «importantissima figura di transizione» la cui teoria «apre la via al giusnaturalismo individualistico» e le cui «tesi furono formulate in una congiuntura storica che ne favorì una diffusione eccezionale e ne determinò un'importanza plurisecolare che persiste a tutt'oggi» (108-109).

Ulteriori esempi possono ravvisarsi nel lascito di Karl Marx, che a partire dalla "critica del diritto" ha indicato la sua "fine": siffatta traiettoria ha «generato anche esiti impreveduti, eppure rilevanti, nel contesto di una concezione del diritto interconnessa a tutti gli ambiti della vita» (244), nonché in quello di Friedrich Nietzsche, che ha «spesso cercato di mostrare come dietro fenomeni normativi che si presentano come rassicuranti, per la loro stabilità e capacità ordinante, per i valori che sembrano proteggere, per l'indubitabile ruolo positivo che hanno nella civiltà, si celi spesso un volto più oscuro e numinoso, ossia aspetti della condizione umana che non si lasciano tradurre facilmente in una terrestre ragionevolezza, in un senso comune valoriale» (278-279). Infine, si può ricordare ancora Alf Ross, allievo di Kelsen a Vienna e di Hägerström a Uppsala, che ha fornito un contributo decisivo alla riflessione giusrealista e giusfilosofica sulla validità: «mentre Kelsen ripone l'esistenza della norma nella sua validità formale, cioè nella sua conformità ad una norma superiore, Ross ne fonda la validità sull'esistenza in quanto efficacia» (337).

Il testo è poi arricchito da citazioni e brevi brani inseriti all'interno di ciascun capitolo, al fine di "far dialogare" direttamente, e proficuamente, i lettori con gli autori e le loro opere.

Un altro pregio di questo lavoro è poi da rinvenirsi in una ulteriore scelta compiuta da Casadei e Zanetti: la trattazione di ciascuna figura è infatti *contestualizzata* rispetto al momento storico ed intellettuale in cui ha operato e comprende, altresì, opportuni richiami sia ad altri pensatori sia a interpreti contemporanei.

Ad esempio, di Montesquieu, primo autore a distinguere e considerare sullo stesso piano il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, si ricorda – fra l'altro – non solo una vita «scandita da letture, diari di viaggio, corrispondenze e scritti di ogni genere» (158), ma anche il fatto che sia stato poi letto e interpre-

tato da tantissimi filosofi, giuristi e studiosi (fra cui Beccaria, Filangieri, Burke, Constant, Hegel, Comte, Tocqueville), i cui nomi dimostrano la centralità della sua riflessione nella storia della filosofia del diritto e delle istituzioni politiche (167). Burke, «prolifico uomo politico, immerso del tutto nella vita del suo tempo», può essere interpretato come figura chiave di una precisa intenzionalità ideologica: «molte elaborazioni conservatrici presenti nel dibattito contemporaneo, specie nel mondo anglosassone, hanno in realtà un sapore burkeano: perché l'orizzonte categoriale creato nelle *Riflessioni* ha ispirato, direttamente o indirettamente, numerosi autori [...], il costituzionalismo più conservatore, in siffatto contesto, viene spesso identificato con il termine 'burkeanism'» (189-190). Ancora, Kelsen è visto sì come il «maggior filosofo del diritto giuspositivista continentale», ma anche come professore universitario e giudice costituzionale, e come uomo che ha subito personalmente le durissime conseguenze della discriminazione. Di discendenza ebraica, fu infatti destituito ed espulso, nonostante fosse Preside di Facoltà, dall'Università di Colonia (cui era giunto dall'Austria), costretto a trasferirsi a Ginevra, a Praga e negli Stati Uniti: «La sua è la storia di un "viandante", di un "profugo", di un "indesiderato", costretto per ben cinque volte a cambiare il suo ambiente universitario, di vita e di lavoro, e mai per propria scelta» (311). Ben diversa è, d'altra parte, la vita di Herbert L.A. Hart: gli effetti della sua produzione sono paragonabili «solo a Hans Kelsen per l'impatto che ha prodotto, e in un certo senso Hart è per il mondo anglosassone quello che Kelsen è stato per il mondo continentale»: egli è ricordato anche quale «filosofo del diritto professionale», visto spesso come modello proprio per i professori di filosofia del diritto; e, non a caso, c'è un «prima di Hart» e un «dopo Hart» (369). Nell'opera non vengono, pertanto, esposti unicamente i profili principali delle sue teorie (fra cui il paradigma della separazione tra diritto e morale nonché il suo contributo alla teoria dell'interpretazione), ma si prendono, altresì, in considerazione i punti chiave del dibattito coevo e successivo, fornendo in tal modo al lettore utili – e chiari – spunti di riflessione. In altri termini, i vari pensatori non vengono forzatamente avulsi né dal loro tempo né dal dibattito che hanno saputo generare con le loro teorizzazioni, fornendone così una visione d'insieme.

La bibliografia, infine, non è complessiva e collocata alla fine del volume, ma giustamente posta al termine di ciascun capitolo e divisa sostanzialmente in due blocchi: il primo riporta le opere fondamentali di ciascun autore, il secondo alcune significative pubblicazioni degli interpreti (senza pretesa di esaustività e privilegiando i lavori più recenti).

In linea generale, gli autori e le tematiche selezionate ed elaborate da Casadei e Zanetti appaiono debitorici di una tradizione giusfilosofica, da un lato, ma sono anche caratterizzate da innovatività, dall'altro.

In particolare, la scelta di redigere *focus* su questioni che normalmente non trovano spazio nei classici manuali di filosofia del diritto, o che non le trovano in un unico manuale, è una scelta più che condivisibile: la loro discussione è infatti fondamentale per cogliere aspetti specifici del *nostro* mondo, quello europeo e occidentale, in cui culture diverse a volte si incontrano e altre volte si scontrano, anche a causa di pratiche di odio che separano anziché mettere in relazione e che fomentano duri conflitti.

Così, il dedicare un capitolo al diritto e alla filosofia del diritto islamica consente di segnalare l'esistenza e l'importanza di un percorso di studi che non può essere sottovalutato, come viene evidenziato dagli stessi Autori. Questo studio, infatti, è strumento prezioso per ridurre le possibilità di reciproco fraintendimento connesse all'avvento delle società multiculturali grazie all'opportunità di una sua migliore comprensione; i richiami al Corano, ai cinque pilastri su cui si regge la *Shari'a*, ad alcuni pregiudizi che vengono smentiti (come l'idea che ogni norma che promana dall'Islam sia di origine coranica), e così via, consentono dunque ai lettori di guardare alla realtà contemporanea entro una prospettiva di apertura dialogica.

Ancora, nel "nostro mondo" la schiavitù non è sconfitta, ma si manifesta in molteplici forme (oltre a quella da lavoro, quella connessa alla tratta e al traffico di esseri umani, nonché quella sessuale), che possono essere ben comprese solo conoscendone, in modo critico e contestualizzato, la storia: da istituzione universale e universalmente accettata in epoca aristotelica (ma che, ciò nonostante, lo Stagirita si pone il problema di giustificare: 24) alla messa in discussione del lavoro schiavile da parte di Bartolomé de Las Casas (143) e alla tesi dell'abolizione della schiavitù da parte di Thomas Paine (199). Il prenderla in esame «mostra in maniera vivida la fecondità di un approccio metodologico alla filosofia del diritto che metta a frutto gli strumenti delle diverse prospettive dottrinali: quelli che consentono uno studio analitico dei codici e degli enunciati che compongono il diritto coloniale e schiavile [...]; quelli che rimandano alle connessioni tra il diritto e i contesti, nonché ad una disamina del diritto e degli ordinamenti in relazione alle configurazioni del potere, nonché – si pensi al percorso di progressiva maturazione dell'abolizionismo in termini di principi e ai suoi primi teorici – ai suoi rapporti con la morale» (221).

Infine, nel nostro mondo sono stati effettuati indubbi progressi verso il raggiungimento della parità (sotto molteplici aspetti), ma questo obiettivo è ancora ben lontano dall'essere realizzato. Sul punto, è illuminante il *focus* sul femminismo giuridico, in cui non solo vengono discusse e citate importanti figure quali Sarah Moore Grimké, secondo la quale la legge poteva mutare da ingiusta (perché rendeva inferiori le donne) a giusta (287), e Lidia Poët, prima donna in Italia a chiedere l'iscrizione all'albo degli avvocati sul finire dell'Ottocento (288), ma viene altresì ripercorsa una evoluzione che ha fatto uscire le donne dalla loro "invisibilità" (come finemente rilevato da Letizia Gianformaggio) e portato al giusfemminismo: le diverse prospettive riconducibili a questo orizzonte hanno ben colto la molteplicità di discriminazioni che attraversano la vita quotidiana delle donne anche a causa di dispositivi normativi e giuridici.

Servono, quindi, strumenti concettuali che aiutino ad affrontare simili sfide e problematiche. In una società variegata, complessa e contraddittoria come quella contemporanea, la filosofia del diritto può risultare fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico, e questo manuale sicuramente offre un importante contributo in tal senso per i futuri operatori e operatrici del diritto e per chiunque voglia comunque guardare il mondo (anche) in un'ottica giusfilosofica.

Gianluigi Fioriglio

GIACOMO DELLEDONNE, *Costituzione e legge elettorale – Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 312.

Il tema della *stabilità* della legge elettorale nel quadro costituzionale è il punto di partenza del ricco volume di Giacomo DelleDonne. Nelle prime pagine del libro questa stabilità è presa in esame sia come *dato* sia come *valore* e, nelle parole dell'Autore, rappresenta «una forma di contiguità tra una caratteristica distintiva delle costituzioni e un problema che si affaccia ogniqualevolta si ragiona di legislazione elettorale». Considerazioni che rendono subito interessante il discorso anche con riferimento alla attualità della costante ricerca di una ennesima riforma della legge elettorale italiana.

L'analisi comparata proposta nel volume si incentra su quattro ordinamenti: Germania, Francia, Spagna ed Italia. La ricostruzione dell'evoluzione storica di queste esperienze nazionali proposta nel primo capitolo è lo spunto per allargare puntualmente l'orizzonte ad altri ordinamenti e per rimarcare analogie e differenze nel rapporto che si viene a creare fra la legge elettorale e i vincoli, formali e (prevalentemente) non formali, che ciascun testo costituzionale pone al legislatore ordinario in questa materia. Il secondo capitolo è dedicato ad un approfondimento della giurisprudenza costituzionale con attenzione particolare alle corti tedesca e italiana. Infine, nel terzo capitolo lo sguardo del comparatista si estende al diverso campo di indagine della dimensione sovranazionale, dove la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è al centro della ricerca dei vincoli posti ai sistemi elettorali nazionali.

Nel campo di indagine selezionato dall'Autore, la costituzionalizzazione della rappresentanza proporzionale, ampiamente diffusa nei testi costituzionali europei, riguarda la sola Costituzione spagnola mentre le altre tre esperienze analizzate nel volume si caratterizzano per la varietà delle soluzioni che sono state discrezionalmente adottate dal legislatore ordinario nel silenzio dei rispettivi testi costituzionali: la legge proporzionale personalizzata in Germania; il maggioritario uninominale a doppio turno (intervallato dall'esperienza proporzionalistica del 1985-1986) in Francia; il ricco e mutevole laboratorio delle leggi elettorali italiane degli ultimi venticinque anni.

Assume allora un'importanza decisiva la valutazione dei vincoli che discendono dai testi costituzionali che, in assenza di esplicite disposizioni normative, si sostanziano nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, soprattutto di quella tedesca. Le elaborazioni del *Bundesverfassungsgericht* sono diffusamente presentate nel volume con particolare attenzione ai temi della soglia di sbarramento, dei c.d. *Überhangmandate* e, non da ultimo, del principio di eguaglianza del voto e delle sue implicazioni.

L'influenza della giurisprudenza tedesca sulla Corte costituzionale italiana è di non poco conto. Nella sentenza n. 1 del 2014 si legge infatti che «in ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure [...] non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell'attribu-

zione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare». Nonostante l'esplicito richiamo dei precedenti giurisprudenziali del Tribunale costituzionale tedesco, secondo Delle-donne la giurisprudenza italiana consiste in «un *corpus* ancora in fase di assestamento, come dimostrano le non trascurabili differenze d'intonazione fra le due pronunce più significative, la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017». Il punto centrale riguarda l'accezione del principio dell'eguaglianza del voto che nella sentenza n. 1 del 2014 non è più limitata alla fase *dell'entrata* ma si spinge ad influenzare il risultato anche se, nel giudizio dell'Autore, la Corte costituzionale ha saputo ragionare sulle «diverse sfumature del principio dell'eguaglianza del voto» evitando la rigida alternativa fra eguaglianza del voto in entrata (*Zählwertgleichheit*) oppure anche in uscita (*Erfolgswertgleichheit*) speculari alla dicotomia fra sistemi maggioritari e proporzionali.

La legge elettorale nella democrazia rappresentativa ha una funzione indefettibile di legittimazione del potere politico. Nel volume il tema è affrontato sin dalle premesse e spinge a sottolineare che proprio da questa funzione derivi l'esigenza di uno scrutinio di costituzionalità rigoroso. Come se si fosse di fronte al costante sospetto di un atteggiamento opportunistico del legislatore elettorale. Un sospetto che diventa quasi certezza se si osserva la recente ed incompiuta transizione del regime elettorale italiano: negli ultimi trenta anni sono stati utilizzati quattro diversi sistemi elettorali, nessuno di essi per più di tre volte, una quinta legge elettorale è stata approvata e mai applicata e, infine, la Corte costituzionale ha emesso due pronunce di illegittimità costituzionale capaci di incidere significativamente sul sistema elettorale. E questo senza indugiare sulle prospettive di una riforma della legge elettorale costantemente sospesa fra valutazioni di necessità e di opportunità. In questo quadro, il volume di Giacomo Delle-donne ha il pregio di saper guidare il lettore attraverso la lettura dei vincoli che accompagnano la legge elettorale: una legge ordinaria meno *ordinaria* delle altre.

Andrea Gratteri

GIACOMO DELLEDONNE, GIUSEPPE MARTINICO, MATTEO MONTI, FABIO PACINI (a cura di), *Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas*, Londra, Palgrave Macmillan, 2020, pp. XII+314.

Democrazia, Costituzione e sistema politico al tempo dei populismi di governo

Il tema del rapporto tra populismo e democrazia è da anni al centro di numerosi studi politologici e giuridici. Certamente, l'attenzione su di esso si deve ai rivolgimenti politici degli ultimi tre decenni, quando, conclusosi il "secolo breve" e iniziata l'era del post-ideologico, hanno preso sempre più piede, e successivamente hanno anche assunto posizioni di governo, movimenti inquadrabili in questa categoria – ora attribuita, quantomeno nell'agone politico, a scopo polemico; ora rivendicata dagli stessi attori populistici.

Un primo bilancio sul rapporto tra populismo e democrazia in Italia fu operato da Marco Tarchi nella collettanea *Democracies and the Populist Challenge* curata da Yves Mény e Yves Surel nel 2002. Da allora, numerosi sono sta-

ti gli studi sul populismo nel contesto italiano; mancava, tuttavia, un'organica disamina – dalla prospettiva giuspubblicistica – degli effetti di un discorso populista fattosi sempre più presente (e pressante) a livello politico, sull'ordinamento costituzionale. A questo proposito, è stato edito da poco per i tipi di Palgrave Macmillan *Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas* per la collana *Challenges to Democracy in the 21st Century* diretta da Hanspeter Kriesi dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole.

La raccolta è stata curata da giovani studiosi dell'Istituto DIRPOLIS – Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: Giacomo Delledonne, Giuseppe Martinico, Matteo Monti, Fabio Pacini. I quindici saggi di cui si compone coprono una vasta area del discorso pubblicistico messo in rapporto con gli ultimi sviluppi della categoria populista nel nostro Paese. D'altronde, come ricorda l'introduzione al volume curata dagli Autori, e come aveva già dimostrato il richiamato contributo di Tarchi, il populismo italiano non è un fenomeno improvviso degli ultimi anni, ma ha radici profonde in movimenti di idee dalla alterna fortuna – di matrice antiparlamentarista prima e "antipartitocratica" poi – affacciatisi sulla scena già all'indomani dell'Unità d'Italia. È però con le elezioni politiche del 2018 e la nascita del primo Governo Conte sostenuto dalla cosiddetta "coalizione gialloverde" tra Movimento Cinquestelle e Lega (Nord) che si segna un momento decisivo. Un Paese fondatore dell'Unione Europea ha visto, allora, l'indirizzo politico assunto da due partiti marcatamente populistici, il cui discorso, nonostante la fine di un'esperienza governativa durata poco più di un anno, è ancora ben presente nel dibattito pubblico e nell'intero ordinamento costituzionale. D'altronde, come si è già anticipato tra le righe poco fa, lo stesso Conte, nel chiedere la fiducia iniziale al Senato nel giugno del 2018, non esitò, appellandosi al pragmatismo e alla necessità di nuove politiche per il benessere dei cittadini, a definire le due forze che lo sostenevano "populiste" e "antisistema", fornendo un'accezione più che positiva di entrambi gli aggettivi.

Venendo ai contributi della collettanea, dopo l'introduzione dei curatori, un saggio di Paul Blokker riconnette l'attuale stagione del populismo italiano e del suo peso sul discorso costituzionale ai primi anni Novanta. Se è vero che – come affermato a loro tempo da Mény e Surel – tutte le democrazie sono soggette ad una tensione tra costituzionalismo e populismo, il caso italiano appare particolarmente interessante non solo per una generalizzata critica di alcune componenti del discorso pubblico alle *élite* (politiche, economiche, ecc.), e al sistema politico-istituzionale, ma anche per gli effetti che ha avuto tale movimento d'idee: un continuo ricorso allo strumento delle riforme costituzionali per superare una Carta fondamentale vista in più punti come inadeguata e datata, incapace di rispondere alle vere richieste del popolo e dei suoi rappresentanti. È in questo contesto che si è generata la retorica enfaticamente e palingenetica del passaggio da una Prima a una Seconda Repubblica – e, verrebbe da dire, dell'inseguimento di una chimerica Terza Repubblica – in cui la risposta ai problemi individuati dagli attori politici (insipienza del sistema elettorale, storture del regionalismo, debolezza di un Presidente del Consiglio e strapotere di un Presidente della Repubblica non eletti direttamente, ruolo della "giustizia" come apparato sbrigativamente inteso) viene rintracciata in

interventi di revisione costituzionale improntati al maggioritarismo, all'esaltazione della governabilità rispetto ad una rappresentatività, vista come deteriorata e al tentativo di intraprendere moduli di riscrittura della Carta fondamentale più o meno derogatori del procedimento *ex art. 138 Cost.*

Nella prima parte del volume, si affrontano i temi di più decisivo impatto del populismo sull'architettura istituzionale italiana. Cristina Fasone, in particolare, introduce l'interessantissimo tema delle procedure parlamentari non legislative. Le ultime due legislature repubblicane hanno, difatti, confermato una risalente tendenza, tra l'altro, a cercare di depotenziare il Parlamento – in consonanza con la tendenza alla disintermediazione tipica del discorso populista. Questo fenomeno risulta evidente guardando, anzitutto, al tentativo di riscrivere il ruolo dei parlamentari, nell'ottica di una continua critica alle loro prerogative costituzionali sempre più descritte come inammissibili privilegi. È da questa narrazione che traggono origine le polemiche sulle indennità parlamentari; la visione di deputati e senatori, cara all'attuale partito di maggioranza relativa, quali meri "portavoce" del Movimento – e dunque del "popolo" – nelle istituzioni; la conseguente critica al divieto di mandato imperativo e la ricerca di rimedi radicali al transfughismo parlamentare; l'avvertita necessità di ridurre il numero dei membri delle Camere, peraltro contenuta nel programma di riforme istituzionali fatto proprio dal Governo gialloverde (ma noto, pur in materia differente, anche al tentativo di revisione costituzionale Renzi-Boschi) e che a breve sarà oggetto di referendum confermativo. Anche per quanto concerne gli strumenti di sindacato ispettivo – commissioni parlamentari d'inchiesta e *question time* – la tendenza generale è un loro utilizzo in chiave propagandistica, ove non avversativa, tanto dell'opponente politico quanto dei cosiddetti "poteri forti" (si pensi, a titolo di esempio, alla commissione d'inchiesta sul sistema bancario).

Giuseppe Martinico, invece, traccia le coordinate dell'istituto referendario per come concepito dai movimenti populistici, che si sono concentrati su una pretesa necessità di riformare quello abrogativo (*in primis*, eliminando il *quorum* di validità) e di introdurre un referendum cosiddetto "propositivo" che renda l'idea di un potere legislativo diretto dei cittadini, per non parlare della tendenza, per quanto riguarda il referendum confermativo *ex art. 138 Cost.*, a trasformarsi in una sanzione plebiscitaria delle scelte portate avanti da questo genere di forze politiche.

Pietro Faraguna rimarca come sia cifra dei movimenti populistici, non solo in Italia, porre sullo stesso piano gli interventi di legislazione ordinaria e quelli di revisione della Costituzione, idea che sul lungo periodo, in assenza di rimedi pure indicati dall'Autore, rischia di compromettere la tenuta stessa degli ordinamenti costituzionali.

Fabio Pacini analizza il rapporto tra populismo e procedimento legislativo. In questo campo, il governo gialloverde ha solo confermato le tendenze patologiche conosciute dal sistema italiano – uso smodato del decreto-legge e ricorso al voto di fiducia per compattare la maggioranza – a cui si sono aggiunte, però, novità in termini di comunicazione degli attori istituzionali verso la collettività e tra loro stessi. In questo contesto, è emblematico l'episodio della cosiddetta "manina" sul decreto fiscale del 2018, con l'accusa –

portata in una trasmissione televisiva – da parte dell’allora vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, di non meglio precisate manomissioni del testo legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, che finirono per richiedere un inusuale intervento del Quirinale – via twitter – sulla mancata trasmissione del provvedimento al Capo dello Stato. Accanto ad un largo ricorso ad interventi legislativi *spot*, si è assistito, in compenso, ad uno scarso esercizio dei decreti delegati.

Giacomo Delledonne, a partire dal c.d. “contratto di governo”, descrive l’azione del primo gabinetto Conte, basato su una pretesa trafila diretta tra popolo e istituzioni e, soprattutto, su un Presidente del Consiglio visto come conciliatore tra le due forze di maggioranza ed esecutore della loro volontà fissata secondo schemi paraciviltistici, più che come depositario di un unitario indirizzo politico.

L’analisi di Giovanni Boggero, invece, affronta nello specifico il tema dell’influenza del discorso populista sulla politica economico-finanziaria, in cui grande parte ha assunto la critica generalizzata ai parametri di stabilità fissati in sede europea.

Nella seconda parte del volume, il discorso abbraccia l’intero sistema politico. In particolare, Matteo Monti affronta il tema della sempre maggior rilevanza del dibattito pubblico sulle *fake news*, necessariamente intrecciato con quello del diritto all’informazione e alla possibilità dell’adozione di interventi legislativi adeguati alle nuove modalità della comunicazione sui *social-media*.

Alla valenza del Movimento Cinquestelle come caso di studio di soggetto politico che deve all’uso di Internet il passaggio da semplice elemento anti-sistema a forza di governo è dedicato il contributo di Marco Bassini. Il complicato rapporto tra populismo, politica e ambito medico-scientifico è esaminato da Marta Tomasi, mentre Pasquale Annicchino traccia un ritratto del discorso religioso nell’ambito del “populismo di governo” italiano, che lo ha declinato – soprattutto per quanto riguarda la componente leghista della precedente maggioranza – come parte di un costante richiamo all’identità nazionale. Simone Penasa compie lo stesso esperimento descrivendo l’approccio populista alle politiche migratorie, affette da elementi di dubbia compatibilità con l’ordinamento costituzionale. Alessandro Sterpa, guardando alla matrice fortemente territoriale comunque presente nella Lega, si chiede se, al di là dei continui richiami alla sovranità nazionale in chiave oppositiva all’Unione Europea, non esista, di converso, una copertura populista a movimenti disgregativi dell’unità della Repubblica. Infine, al populismo giudiziario è dedicata l’analisi di Nicola Selvaggi, che si declina in una risposta penale sbrigativa, omnicomprensiva, basata sui repentini umori di una folla alla ricerca di vendetta (e non di giustizia) disumanizzata, che mette in discussione, anzitutto, i paradigmi della proporzionalità e della finalità rieducativa delle pene, privilegiando un approccio giustizialista verso particolari categorie additate come pericoli pubblici – i migranti nei decreti sicurezza; i “colletti bianchi” visti come espressione delle *élites* in provvedimenti quali la c.d. “legge spazacorrotti” – che potrebbe, sul lungo periodo, trasformare in maniera radicalmente deteriore l’intera architettura dell’ordinamento penale, con l’elevazio-

ne, in particolar modo, della risposta carceraria da *extrema ratio* a prima regola e la proposizione di parametri demagogici.

Italian Populism and Constitutional Law si conferma, così, come un dialogo a più voci per una panoramica completa su una stagione politico-istituzionale indubbiamente interessante – nel bene e nel male – che chiama costantemente operatori del diritto e cittadini informati a interrogarsi su quali saranno i successivi sbocchi di un discorso tuttora sussistente, nonostante la crisi di Governo dello scorso agosto e la nascita della nuova coalizione “giallorossa”. Con l’auspicio, comunque, di non dare mai per scontate le conquiste del nostro sistema costituzionale liberaldemocratico.

Giuseppe Lauri

MICHAEL DREYER, *Hugo Preuß. Biografie eines Demokraten*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, pp. 513.

Da alcuni anni il nome di Hugo Preuß è oggetto di riflessioni e di studi. La Mohr di Tübingen ha ristampato la gran parte delle sue opere, con ottime introduzioni dei curatori, mentre in occasione del centenario della costituzione di Weimar Preuß è stato ovviamente assai citato come artefice, sia pure non sempre ascoltato, di quel testo, per certi aspetti alle origini di molte altre costituzioni contemporanee.

Preuß costituisce in effetti una figura emblematica dei processi di trasformazione politica e giuridica tra il II Reich e la Repubblica. Ma Preuß, pur non avendo avuto una carriera accademica brillantissima a causa delle sue origini ebraiche, non fu soltanto un docente e un politico locale, membro del consiglio municipale di Berlino, ma anche un intellettuale assai attento alla sostanza delle idee politiche di quegli anni, nel loro nesso con le più generali concezioni del mondo. Preuß fu infatti allievo – non sempre fedelissimo, a dire il vero, ma anche il suo maestro cambiò qualche volta le sue posizioni – di Otto von Gierke, lo storico e dottrinario del diritto delle consociazioni, il giurista critico del positivismo di Paul Laband, la figura dominante nella scienza giuridica della *Bismarckzeit*.

Proprio il tema delle consociazioni (*Genossenschaften*) è il nocciolo da cui Preuß sviluppa le sue idee giuridico-politiche, in una critica al dogma della sovranità che lo pone dalla parte di giuristi come Hugo Krabbe e Hans Kelsen, ma con un’attenzione particolare alla dimensione più concreta costituita dai Comuni, di cui per certi aspetti può essere considerato il difensore in una concezione per l’appunto strutturalmente concreta della libertà e delle sue pratiche.

Michael Dreyer, co-direttore della collana *Weimarer Schriften zur Republik*, dedicata appunto alla Repubblica di Weimar, ci offre oggi, da esperto del pensiero di Preuß, una biografia del giurista berlinese, che ricostruisce la sua vita dal 1860 al 1925, anno della morte, una biografia ricca di riferimenti dottrinari alla temperie culturale nella quale Preuß opera e strutturata molto correttamente intorno ad alcuni lemmi che rappresentano la sostanza delle principali idee e proposte di questo giurista liberale e democratico (come appunto dice il sottotitolo): innanzitutto il pensiero politico degli anni del II Reich, che

sono gli anni della formazione di Preuß, poi le categorie fondamentali del suo pensiero: l'auto-amministrazione e il pluralismo. Ma Preuß fu anche, assai prima di Weimar, un politico attivo nella vita amministrativa di Berlino, la capitale prussiana e dell'Impero, che Dreyer ricostruisce con attenzione ai dibattiti dell'epoca, fino appunto agli anni di Weimar, di cui Preuß vide gli anni della nascita e delle convulsioni, ma non la tragica fine.

Si tratta in definitiva di una lettura stimolante ed istruttiva di uno studioso che per Preuß ha evidentemente simpatia e cura, alla ricerca dei fondamenti di una "vera democrazia", anche se il significato di Preuß resta oggi, a nostro avviso, nell'importanza da lui data ai Comuni, intesi appunto quale luogo naturale per l'esercizio della vita democratica.

Agostino Carrino

ANGELA DI GREGORIO (a cura di), *I sistemi costituzionali dei paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pp. 394.

Qual è lo stato di salute della democrazia (o, per meglio dire, delle democrazie) nei Paesi europei comunemente noti come *ex* o post-socialisti/comunisti? Questo l'interrogativo di fondo che trapela dalle pagine del volume curato da Angela Di Gregorio e che raccoglie i contributi, oltre che della curatrice, di Jan Sawicki, Arianna Angeli e Čarna Pištan. Il volume fa parte del *Trattato di diritto pubblico comparato*, ideato e diretto da Giuseppe Franco Ferrari con l'obiettivo di offrire allo studioso una ricognizione originale delle tematiche di maggiore interesse in ambito pubblicistico e in chiave comparatistica, da diffondere contestualmente in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), così da promuovere la più ampia circolazione dell'opera tra le diverse culture giuridiche.

Più precisamente – e come evidenza già il titolo – l'indagine riguarda le esperienze costituzionali dei paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica (Ecobb) nell'ultimo trentennio, in altre parole la *performance* della democrazia in quell'area geo-politica nell'arco temporale compreso tra il 1989 e il 2019. La scelta del criterio geografico è motivata, come puntualizza la curatrice (1, nota 1), dalla constatazione del carattere ormai datato, a trent'anni dalla transizione, e inopportuno, per ragioni storiche e costituzionali, della locuzione "Europa post-socialista o post-comunista". Ugualmente non convince e, piuttosto, risulta semplicistica la distinzione tra Europa occidentale ed Europa orientale o centro-orientale, tra Europa dell'ovest ed Europa dell'est, una distinzione fondata su premesse ideologiche, tuttora radicate a dire il vero, ma che non può essere accettata se non a patto di un approfondimento storico e culturale che valga a recuperare i tratti di originalità dei paesi Ecobb (3-4).

In effetti, è l'approccio storico e culturale, prima ancora che giuridico, a plasmare, dal punto di vista metodologico, l'intero volume e i diversi contributi. Quell'approccio si rivela indispensabile – come opportunamente sottolinea la curatrice – a meglio comprendere le peculiarità delle singole esperienze da inquadrare nell'ambito di una macro-area territorialmente estesa – si va dagli stati *ex* satelliti dell'Urss alle repubbliche della *ex* Jugoslavia fino alle

repubbliche dell'ex Urss – ma comunque frazionabile in più aree regionali, proprio sulla base dello sviluppo delle istituzioni democratiche.

La trattazione congiunta, e in chiave comparata, dei Paesi di quest'area deriva dalla presenza di «radici costituzionali comuni» (*Premessa del curatore*, VIII) ossia dalla condivisione di una serie di caratteristiche storiche e costituzionali. Si tratta infatti, nella quasi totalità, di Paesi che, dopo aver sperimentato un passato imperiale o conosciuto dominazioni straniere e altre forme di colonizzazione, sono pervenuti solo in epoca recente all'indipendenza e, conseguentemente, alla edificazione dello stato-nazione sul modello occidentale, nonché, malgrado l'eterogeneità etnica della popolazione tuttora riscontrabile più che in altre zone d'Europa, all'accoglimento degli istituti del costituzionalismo liberal-democratico. La conquista della statualità, dapprima all'indomani della Grande Guerra e poi con il crollo dell'ideologia socialista, si è accompagnata per i paesi Ecobb a diverse esperienze di transizione, come testimoniano l'occupazione nazista e l'avvento del regime comunista, per approdare, nell'ultimo scorcio del secolo scorso, alla transizione democratica che probabilmente non sarà l'ultima, almeno per alcune di quelle realtà, secondo quanto si preciserà più avanti. Proprio con riguardo al processo di transizione dalla forma di stato socialista a quella democratica di derivazione liberale e al consolidamento della stessa non vanno sottovalutati i tratti differenziali tra gli ordinamenti indagati, che dipendono – come precisa la curatrice nel primo Capitolo – da numerosi fattori, quali il retaggio della storia e delle tradizioni costituzionali, la durata del comunismo, la contiguità geografica e gli scambi con l'Europa occidentale, il grado di sviluppo economico, l'accettazione delle clausole di condizionalità imposte dalle organizzazioni europee (Unione Europea e Consiglio d'Europa, in particolare) e internazionali.

Ecco allora che la conoscenza dell'elemento storico e di quello culturale si pone quale prerequisito indispensabile per mettere in luce la genesi e gli sviluppi del diritto costituzionale all'interno dei singoli ordinamenti considerati, oltre che per evidenziare analogie e differenze, sia tra di loro che rispetto al resto del continente europeo. Se è vero, infatti, che funzione primaria della comparazione è la conoscenza (G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Padova-Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, 46 ss.), è altrettanto vero che – in alcuni contesti più che in altri – la conoscenza del dato giuridico non può prescindere dal contributo della memoria storica, sia per la comprensione del presente che per una più compiuta e consapevole indagine sulle dinamiche in corso e su quelle future. Forte di tale approccio, allora, lo studio dei modelli della transizione alla democrazia, così come si sono venuti delineando sino al momento attuale nei paesi Ecobb, può contribuire a riflettere sulla tenuta e sulla continuità dei modelli stessi, non soltanto limitatamente all'area europea assunta ad oggetto del volume, ma eventualmente anche in uno spettro geo-politico più ampio.

Il volume si articola in cinque capitoli ed è completato da un'appendice, per così dire, di attualità. Il primo Capitolo (A. Di Gregorio), cui si è già fatto cenno, ha cura di precisare l'impostazione metodologica dell'opera, incentrandosi in particolare sull'importanza delle “tradizioni costituzionali” dei Paesi Ecobb per comprendere il fenomeno complesso delle “transizioni costituzio-

nali", senza trascurare l'influenza degli attori esterni sul processo di democratizzazione e consolidamento democratico, all'indomani del fallimento dell'ideologia socialista. Il secondo Capitolo (A. Di Gregorio) indaga sulle Costituzioni dei paesi Ecobb e approfondisce sia l'aspetto procedurale (adozione o revisione dei testi costituzionali) che quello contenutistico, con particolare attenzione a tre tematiche: la disciplina dei diritti fondamentali inclusi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze etnico-nazionali, il sistema delle fonti del diritto e il rapporto tra fonti interne e fonti europee ed internazionali, il procedimento e i limiti della revisione costituzionale. Ne risulta un quadro costituzionale eterogeneo che mescola modelli europei-occidentali, tradizioni costituzionali autoctone e residui socialisti, facendone derivare soluzioni originali ancora non del tutto assestate e la cui evoluzione nella prassi dovrebbe consigliare cautela tanto sul piano teorico – in modo da evitare giudizi di valore scarsamente ponderati circa la tenuta dello stato di diritto e del costituzionalismo liberal-democratico – quanto sul piano fattuale – ove si abbia riguardo alle conseguenze suscettibili di determinarsi rispetto alla stessa stabilità del disegno euro-unitario. Il terzo Capitolo (J. Sawicki) è dedicato allo studio delle forme di governo negli ordinamenti dei paesi Ecobb e si sofferma dettagliatamente sulla posizione costituzionale, sulla struttura e sulle attribuzioni dei Parlamenti, sulle modalità di elezione, sui poteri e sulla responsabilità del capo dello stato, sull'investitura e sulle competenze del Governo e dei ministri, sull'istituto della fiducia parlamentare che contraddistingue tutti gli ordinamenti dell'area inclusi quelli c.d. semipresidenziali. Conclude il capitolo l'analisi della disciplina costituzionale e legislativa dei partiti politici e dei sistemi elettorali, quale parte integrante del funzionamento delle forme di governo. Il quarto Capitolo (A. Angeli) si rivolge allo studio dell'organizzazione territoriale del potere che, già nella fase della transizione, intendeva porsi quale elemento di rottura rispetto al rigido centralismo del periodo socialista. Il decentramento territoriale nella forma del "regionalismo amministrativo", con esclusione dunque dell'autonomia politica e normativa di rango primario in capo agli enti regionali, e le riforme recenti dell'autogoverno locale rispondono ovunque ad esigenze di distribuzione del potere e di consolidamento democratico, evitandosi tuttavia – ad eccezione della Bosnia-Erzegovina – di far coincidere i confini amministrativi con le aree di insediamento minoritario, specie laddove la consistenza demografica delle minoranze nazionali sia rilevante. Su tale scelta, che si colloca in posizione diametralmente opposta a quella seguita nel resto d'Europa, ha indubbiamente pesato l'eredità della storia, fatta di conflitti etnici talora sanguinosi, e il rischio di alimentare movimenti separatistici, come prova l'esperienza del Kosovo. Il quinto Capitolo (Č. Pištan) è dedicato al potere giudiziario e soprattutto al ruolo delle Corti costituzionali che sono state capaci, in questo trentennio, di adattare la loro giurisprudenza allo sviluppo dei rispettivi ordinamenti costituzionali. Così, se in un primo momento le Corti hanno accompagnato il processo di transizione e democratizzazione, assumendo il compito di risolvere i conflitti tra gli organi detentori del potere politico, in seguito si sono concentrate sulla protezione dei diritti fondamentali, per giungere, in una fase più recente, ad affrontare le sfide dell'integrazione europea. Infine, nella attuale congiuntura storica, alme-

no in alcune realtà quali quelle ungherese e polacca, il ruolo di garanzia delle Corti costituzionali e dei giudici in generale è messo sotto scacco da tentativi di regressione democratica, con conseguente perdita della loro indipendenza e assoggettamento al controllo del potere politico. Proprio sulla neutralizzazione degli organismi di garanzia e sulle degenerazioni costituzionali in Ungheria e Polonia nell'ultimo decennio si intrattiene la parte conclusiva del volume (A. Di Gregorio con la collaborazione di A. Angeli e J. Sawicki) che intende portare l'attenzione sulle tendenze in atto nei Paesi citati, ove il risorgere dei populismi, l'allontanamento dai valori fondanti dell'Unione Europea e dai principi dello stato di diritto, oltre ad aver destato i richiami della Commissione di Venezia e l'attivazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, costringono a riflettere, più in generale, sul successo o meno del processo di democratizzazione nell'area dei paesi Ecobb.

A questo proposito, merita rilevare il collegamento tra il *caveat* fermamente espresso dalla curatrice in *Premessa* e quanto illustrato criticamente nella parte conclusiva: senza minimizzare il fenomeno della c.d. *illiberal retrogression* in Ungheria e Polonia e a fronte delle semplificazioni piuttosto frequenti nella letteratura sociologico-politologica che evocano il fallimento del costituzionalismo nei Paesi Ecobb, non si possono trascurare la complessità e la varietà delle dinamiche che continuano ad interessare l'area considerata, dinamiche la cui osservazione richiede una visione ampia e di lungo periodo, in maniera da non confondere la parte con il tutto e da non interpretare l'apparente fragilità delle istituzioni democratiche, in alcune di quelle realtà, alla stregua di un generale e definitivo insuccesso del costituzionalismo. In altre parole, sarebbe un errore approcciarsi all'area dei paesi Ecobb con la lente del giuscomparatista occidentale, la cui presunzione di superiorità continua ad essere fondata sull'appartenenza a una porzione di Europa considerata "matura" e alla quale contrapporre «il mito dell'Europa "dell'est", affascinante, caotica, nazionalista e negli ultimi anni, sempre più "sovranista"» (*Premessa del curatore*, VIII). Un errore, come ricordato in apertura, evitabile soltanto muovendo dalla conoscenza rigorosa del dato storico e culturale che connota i singoli Paesi indagati.

Valeria Piergigli

FRANCO GALLO, *Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale*, prefazione di Gianni Puglisi, Palermo, Sellerio editore, 2019, pp. 147.

Il tema del ruolo dello Stato nella realtà contemporanea, caratterizzata da fenomeni, come la globalizzazione e l'economia digitale, che hanno cambiato lo scenario nel quale operavano le tradizionali organizzazioni statuali, è assai vasto e complesso.

Zygmunt Bauman è stato tra i primi a parlare di "glocalizzazione", cioè di un'economia globale che, in un contesto democratico, deve coniugarsi con le specificità locali e che richiede non meno Stato ma più Stato: un'organizzazione pubblica più efficiente che sia in grado di mettere in relazione le realtà territoriali, di cui va preservata l'identità, con la dimensione sovrastatale del contesto globale.

Jürgen Habermas ha sostenuto, in quest'ottica, la necessità di una politica deliberativa, che prenda sul serio il recupero del diritto e della garanzia dei diritti ed eviti il confinamento delle autorità statali e sovranazionali alla promozione della globalizzazione economica.

Nel suo recente libro *Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale*, Franco Gallo riflette in modo particolare sullo Stato italiano: uno Stato visto nel contesto mondiale della globalizzazione e della digitalizzazione e in quello, più ristretto, dell'Unione europea, di cui è parte integrante, ma anche nella sua organizzazione interna, sulla quale ha inciso un processo di decentramento non privo di criticità.

Il libro, che trae spunto anche da alcuni saggi scritti dall'Autore dopo il 2008, si sofferma anzitutto su come si è venuto realizzando il difficile bilanciamento tra i diritti sociali e i diritti proprietari, da un lato, e tra i diritti sociali e il principio di equilibrio di bilancio, dall'altro; mettendo in evidenza, quanto al primo bilanciamento, la superiorità assiologica dell'ordinamento italiano rispetto a quello dell'Unione Europea e, quanto al secondo, la difficoltà di garantire una sicura tutela costituzionale dei diritti sociali in tempi, come quelli che stiamo vivendo, di crisi fiscale del *welfare state*.

Il libro risponde a due domande che i giuristi italiani si sono posti negli ultimi anni. La prima è se e fino a che punto la tutela dei diritti proprietari e le regole del mercato possano costituire un limite al potere normativo di imposizione esercitato dallo Stato e dalle Regioni, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e capacità contributiva. La seconda è quale spazio nell'economia globalizzata possa avere ancora il principio costituzionale di sussidiarietà (verticale e orizzontale) tra la crisi in atto del «federalismo cooperativo e solidaristico» (artt. 5 e 117 ss. Cost.) e la tutela del bene comune, affidata nell'ultimo ventennio al «privato sociale» in attuazione dell'art. 118, comma 4, Cost.

Il libro, infine, dà conto delle difficili vie attraverso le quali dovrebbe realizzarsi nell'economia digitale una tutela diffusa dei diritti civili, sociali e di partecipazione dei cittadini, oggi messi in pericolo dall'impatto dello strumento telematico, rispondente più ai dettami del mercato globale che alle regole degli ordinamenti statali e sovranazionali.

Alla base dei ragionamenti svolti su questi diversi fronti c'è l'idea di fondo di uno Stato che dovrebbe avere il compito di provvedere alla ripartizione della ricchezza creata dalle macchine e dovrebbe assumere, come criterio di razionalità della ripartizione, quello della creazione di un equilibrio tra offerta e domanda. Nell'era tecnologica questi obiettivi dovrebbero infatti essere perseguiti dal settore pubblico in interazione con quello privato, introducendo principi di efficienza finora sconosciuti, fissando nuove regole di condotta, reprimendo l'evasione fiscale attraverso l'uso degli strumenti digitali e prevedendo controlli e sanzioni chiari e stringenti, oltretutto effettivamente applicabili. Solo uno Stato di questo tipo potrebbe aprire la via verso l'attuazione dei diritti sociali, dell'«istruzione a vita», della riduzione d'orario e della redistribuzione e riqualificazione del lavoro.

Una parte rilevante del libro è dedicata all'attuale modello di «federalismo» e «regionalismo differenziato». L'Autore sottolinea che la riforma del

titolo V della parte II della Costituzione intendeva introdurre, sia pure in modo un po' affrettato, un «federalismo di tipo solidaristico e cooperativo», attento alle esigenze delle autonomie, coerente col principio di sussidiarietà e, nello stesso tempo, sensibile alle istanze dell'unità economica e politica.

Alla luce degli interventi legislativi successivi alla legge costituzionale n. 3 del 2001 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») è emerso, invece, un dato di fondo che contraddice tale obiettivo. Le modifiche degli artt. 81, 117 e 119, Cost. (con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto «il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), la legge rinforzata n. 243 del 2012 («Disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio») e la carente attuazione della legge n. 142 del 2009 («Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione») hanno, infatti, aumentato i vincoli che il legislatore statale può unilateralmente imporre all'autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti territoriali sul fronte sia delle entrate che della spesa.

Per Franco Gallo, ciò non è in via di principio disdicevole. Egli ritiene, però, che l'inderogabilità degli impegni assunti dal nostro Paese aderendo al *Fiscal compact*, al *Six Pack* e ad altri atti a questi successivi, aggiunta alla stasi del processo di riforma, dia l'impressione che si sia andati oltre un semplice adeguamento dell'assetto costituzionale della forma di Stato alle esigenze temporanee della crisi economico-finanziaria.

Questa impressione è condivisibile. In nome dell'unitarietà della finanza pubblica, si è messo in moto negli ultimi anni, in via trasversale, un processo politico-culturale inverso rispetto ai modelli classici di federalismo fiscale e, comunque, non del tutto coerente con i principi costituzionali di autonomia e di sussidiarietà. Ha ragione Gallo quando osserva che molti di tali interventi erano nella contingenza inevitabili, perché imposti dall'ordinamento UE e da accordi intergovernativi e perché giustificati, per la maggior parte, dalle esigenze di armonizzazione interna delle regole dei bilanci pubblici in tempi di crisi. Sono però la loro forte incidenza sull'autonomia finanziaria in ambedue le componenti della spesa e dell'entrata e le modalità dettagliate e perentorie di tale incidenza che sono discutibili e disarmoniche rispetto all'essenza del federalismo fiscale.

Giustamente Gallo porta al riguardo l'esempio dell'attribuzione allo Stato della potestà esclusiva di armonizzazione dei bilanci pubblici. Essa è accettabile, ma non fino al punto di valorizzarla per assorbire in essa, annullandola di fatto, anche la vigente regola costituzionale (art. 119) che in tema di coordinamento della finanza pubblica limita il potere dello Stato alla fissazione dei principi fondamentali. Viene il dubbio che si sia voluto ridurre l'autonomia finanziaria degli enti territoriali agendo solo sul quadro istituzionale e competenziale, lasciando ai margini, un po' ambiguamente, i principi cardine del federalismo fiscale e rimettendo, da una parte, le scelte di prelievo (anche quelle dei tributi propri in senso stretto) esclusivamente al potere centrale e, dall'altra, il riparto delle risorse a complesse procedure concertative non sufficientemente definite e difficilmente definibili.

Per Franco Gallo questa conclusione risulta ancor più evidente se si fa riferimento alle vicende dei livelli essenziali di assistenza e a quelli essenziali

delle prestazioni (i c.d. Lea e Lep), di cui all'art. 117, lett. m), secondo comma Cost. Lo Stato, chiamato ad assumersi la responsabilità della riduzione della omogeneizzazione di essi, ha preferito, da un lato, lasciare invariati tali livelli o, peggio ancora, non definirli (è il caso di materie come l'assistenza sociale), dall'altro, attuare un sistema di tagli lineari della spesa verso il basso, accompagnato per di più dalla riduzione delle imposte statali.

Se si va avanti di questo passo il rischio è l'abbandono, di fatto, del modello costituzionale di pluralismo istituzionale e paritario che era alla base della riforma del titolo V. Pur nei suoi difetti – da tempo evidenziati, con accenti molto critici, da quasi tutti i costituzionalisti (una parte dei quali si era però pronunciata a suo favore nel 2001) –, tale riforma aveva infatti il pregio, secondo l'Autore, di essere finalizzata ad aumentare il tasso di attuazione concreta dei principi costituzionali di democrazia, autonomia e sussidiarietà tra loro inscindibilmente connessi e dei loro corollari di *accountability* e del c.d. doppio dividendo.

L'ultimo tema affrontato nel pregevole libro di Franco Gallo – un libro ricco di citazioni colte, che si fa apprezzare non solo per i contenuti, ma anche per la chiarezza della scrittura – è quello della tutela dei diritti fondamentali nel mondo virtuale del *cyberspazio* contro gli abusi dei gestori e degli utilizzatori della Rete, la quale offre vantaggi, ma presenta rischi non trascurabili.

I vantaggi sono rappresentati dalla facilità di connessione tra le persone, che può favorire la partecipazione politica e la promozione di iniziative collettive; dall'ampliamento degli spazi informativi, a beneficio del pluralismo; dalla maggiore trasparenza dell'operato dei pubblici poteri, che può agevolare il controllo dell'opinione pubblica. Pierre Rosanvallon parla al riguardo di funzioni che danno corpo alla "controdemocrazia", vale a dire il vigilare, l'impedire e il giudicare.

Quanto ai rischi, occorre considerare che i mercati sono dominati dalle multinazionali del *web* che non soddisfano le esigenze dei consumatori, ma le plasmano grazie alle loro strategie di *marketing* in funzione di ciò che esse vogliono produrre. Se la Rete è nelle mani di una ristrettissima oligarchia, è chiaro che da potenziale strumento di maggiore partecipazione dei cittadini essa può diventare strumento di controllo su di essi.

È condivisibile, pertanto, la conclusione di Franco Gallo: finché non si introdurrà una soddisfacente regolamentazione del *cyberspazio* su base transnazionale, difficilmente la Rete potrà costituire un sicuro spazio di libertà e, perciò, un valido strumento di democrazia, rafforzativo di quella tradizionale, ossia della democrazia rappresentativa. Essa si presterà, anzi, sempre più a manipolazioni e distorsioni comunicative funzionali anche a politiche di controllo sociale.

Nonostante sussista la buona volontà di apprestare un'idonea regolamentazione da parte di numerosi Stati e da parte dell'Unione europea, prevale ancora l'algocrazia, che mina la democrazia rappresentativa e costringe a muoversi tra *fake news* e giustizia privata esercitata dalle grandi piattaforme, tra *trojan* e processi sempre più mediatici, tra politica *on-line* e discriminazione degli algoritmi.

Giampietro Ferri

CHRISTOPHE GUILLUY, *La società non esiste. La fine della classe media occidentale*, trad. it. di R. Antoniucci, Roma, Luiss University Press, 2019, pp. 182.

Christophe Guilluy, geografo francese impegnato da anni nello studio della "Francia periferica" e del suo progressivo distacco, economico e culturale, dalla Francia dei grandi centri urbani, trae il titolo del suo libro (nell'originale, *No Society. Le fin de la classe moyenne occidentale*) da una celebre frase di Margaret Thatcher: «there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families». A questa affermazione, con cui la prima ministra del Regno Unito voleva sintetizzare i contenuti di un'ideologia che lei stessa stava contribuendo a diffondere e imporre (e che poi ha preso il nome di neoliberalismo o neoliberalismo), Guilluy attribuisce il senso di una profezia intorno ai frutti che avrebbe prodotto il regno pluridecennale di quell'ideologia: una profezia giunta a compimento con il presente sfaldamento della società e la concomitante emarginazione e decadenza della classe media.

Le tesi fondamentali del libro sono riassunte nelle prime due pagine (7-8). Con l'attuazione di politiche liberiste si è determinata una «secessione dei ceti superiori» e questa «storica frattura tra l'alto e il basso» ha comportato l'abbandono a se stessa della classe media (una classe o un coacervo di gruppi sociali che, dice Guilluy, rappresenta tra il cinquanta e il settanta per cento della popolazione francese). La «ribellione delle élite», che Christopher Lasch già intravedeva nell'America di quattro decenni or sono e alla quale aveva poi intitolato un libro del 1994 (*La ribellione delle élite*, trad. it. di C. Oliva, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 216), ha finito col produrre un più profondo distacco tra l'insieme delle «classi dominanti e superiori», comprensivo «dei *winner* e dei garantiti del sistema economico» globalizzato, e il resto della popolazione, trasformando la società in una «a-società, tanto che lo slogan di oggi potrebbe essere "*no more society*". Tuttavia, da qualche tempo sta prendendo corpo una resistenza delle classi popolari, che «cercano di preservare quello che ritengono essenziale, ovvero il loro capitale sociale e culturale». Queste, pur essendo ormai prive di potere economico e rappresentanza politica, stanno esercitando una pressione sul "mondo di sopra", costringendolo a mettersi sulla difensiva. «L'ondata populista che attraversa oggi il mondo occidentale è solo la punta dell'iceberg di un *soft power* delle classi popolari che presto metterà il mondo di sopra di fronte all'alternativa di tornare a far parte del movimento reale della società oppure scomparire».

Il quadro delineato nelle pagine successive sviluppa questo abbozzo iniziale, pur con qualche limite e manchevolezza, poiché va detto che lo sguardo del lettore non riesce a mettere perfettamente a fuoco tutte le figure della rappresentazione, per la poca nettezza del disegno o per un uso del colore che troppo mira all'effetto e alla suggestione. Tra i difetti di queste pagine sono infatti da annoverare una concettualizzazione approssimativa, un certo disordine nell'esposizione, un eccesso di retorica e di toni accusatori o indignati. E anche l'afflato profetico con cui viene preconizzata la futura sconfitta del "mondo di sopra", destinato a scomparire o ad allinearsi alle esigenze delle classi popolari, disturbano un poco nel lavoro di un geografo, che si vorreb-

be scientifico. Nonostante tutto, la rappresentazione di Guilluy risulta abbastanza persuasiva e alcuni dei suoi elementi emergono con bastante vivezza e plasticità.

Persuasiva, sebbene sia anch'essa tracciata per sommi capi, è ad esempio la raffigurazione della «Francia periferica», del modo in cui si è andata formando e della relazione tra la sua formazione e la crescita elettorale del Front National. Così come lo è l'idea che dinamiche analoghe si siano verificate anche in altri Paesi economicamente avanzati, come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Italia e, in parte, la Germania.

La «Francia periferica» di Guilluy non ricomprende solo «gli abitanti dei quartieri di edilizia popolare delle grandi città, dove si concentrano le categorie popolari dei poveri e degli immigrati, ma anche l'insieme molto più ampio degli abitanti dei territori deindustrializzati, delle zone rurali, delle città di piccole e medie dimensioni» (14). Se si guarda ai grandi numeri, i gruppi a basso reddito hanno cessato di vivere nei luoghi in cui si crea la maggior parte dell'occupazione e della ricchezza, anche perché non possono più permettersi di viverci. In Francia, «tra il 2006 e il 2013 i nuovi posti di lavoro si sono concentrati essenzialmente nelle aree urbane con più di 500.000 abitanti. Una dozzina di metropoli francesi rappresentano da sole quasi il 46 per cento dei posti di lavoro, il 22 per cento dei quali si trova nella sola area urbana di Parigi» (18). Nello stesso periodo, nelle grandi città i prezzi delle abitazioni hanno avuto una crescita, mentre nelle aree più distanti o non sono cresciuti o sono diminuiti.

Ci sono aree deindustrializzate della Francia, così come degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, in cui l'aspettativa di vita è andata calando o distaccandosi progressivamente dalla media nazionale. E il suicidio è diventato la seconda causa di morte, dopo il cancro, tra gli agricoltori francesi. Per quanto poi concerne la mobilità sociale, si può egualmente rilevare una profonda differenziazione territoriale: se in alcune zone dell'*Île-de-France* supera il quaranta per cento, ci sono dipartimenti della Francia centrale in cui non raggiunge il venticinque per cento.

Il primo atto della vicenda che ha portato alla situazione attuale è costituito, ricorda Guilly, dalla deindustrializzazione dei Paesi occidentali, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Dopo la dismissione dell'industria si è avuta quella dell'agricoltura. Successivamente, cioè a cavallo dei due secoli, è arrivato il turno del terziario, con una polarizzazione dell'occupazione e una progressiva precarizzazione del lavoro. «In molti paesi occidentali – scrive ancora Guilluy – il mantenimento del tenore di vita dei pensionati e dei dipendenti pubblici è servito per lungo tempo a contenere la regressione sociale» (42). Ma ormai sono diffusamente in atto processi che mirano alla riduzione dei dipendenti pubblici e alla compressione del sistema pensionistico.

Se è vero, come argomenta Guilluy, che i successi elettorali delle forze politiche populiste, nei Paesi europei e nel Nord America, sono il sintomo di un malessere crescente in aree “periferiche” sempre più estese, si può convenire con lui che questi successi siano destinati a durare.

Enrico Diciotti

NATALINO IRTI, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 267.

L'ultimo lavoro consegnato alle stampe da Natalino Irti riprende una serie di temi già cari all'Autore: la strutturale "formalità" e "tecnicità" del diritto, la necessità etica e logica di scegliere il proprio concetto di diritto come "sguardo giuridificante" sul (e del) mondo, l'insostenibilità di qualsiasi idea di "naturalità" giuridica, la critica serrata alle varie ermeneutiche di stampo "assiologico" e alle dottrine "anti-sillogistiche" della decisione giudiziaria come succedersi di esperienze "esistenziali". Tutti questi temi – si diceva – sono qui ripresi, ma collocati in una luce nuova, quella linguistica della "importanza della parola", la cui legalità è da considerare non meno cruciale e vincolante della legalità giuridica, non foss'altro perché la prima è il presupposto logico della seconda. Infatti, atteso che tutto il diritto si esprime attraverso il linguaggio e – ancor più – è interamente *costituito* dal linguaggio, «alla *legalità linguistica* corrisponde la *legalità giuridica* delle azioni» (14).

Il parallelo (e insieme il nesso inscindibile) tra le due esperienze, linguistica e giuridica, è reso evidente dal fatto che i nomi sono nel (e per il) linguaggio ciò che la fattispecie normativa è nel (e per il) diritto: uno strumento, cioè, per individuare degli oggetti – per *riconoscere* i singoli frammenti di realtà come elementi di una classe di oggetti – in un tutto altrimenti indistinguibile e a-significante: «Come c'è una *riconoscibilità delle parole*, che custodiscono ed esprimono significati socialmente saputi, così si dà una *riconoscibilità delle azioni*, che, adeguandosi alla medesima forma e rientrando nelle medesime categorie, si ritrovano insieme e disvelano l'intrinseca identità» (67). È segnatamente per questo, allora, che «Il giurista ripete con Linneo: *nomina si nescis, perit et cognitio rerum*. Alle *res* si può giungere soltanto attraverso i *nomina*, poiché questi non aderiscono alle cose come un che di estrinseco e di successivo, ma le costituiscono nella loro identità, nel loro essere per il diritto. Le parole sono cose; le cose, strappate dalle parole, perdono significato giuridico, e rifluiscono nell'in-forme» (201).

È questo il senso in cui l'Autore discorre di «formalismo assoluto», precisando che «formalismo è la stessa giuridicità, lo stesso trarre il 'naturale' agire degli individui entro lo schematismo della legge» (18), giacché «Fuori dalla forma impressa dal diritto, e dunque dal suo proprio nome e significato, non c'è un contratto di compravendita (né matrimonio o testamento o reato o altro 'atto giuridico'), ma un nudo e cieco accadere. Solo la forma assegna visibilità e nominabilità al mondo del diritto» (12). In siffatto ragionamento il formalismo assoluto conduce necessariamente alla «linguisticità assoluta» (20) per la già accennata ragione che quest'ultima è la *condicio sine qua non* del primo: «La *legalità giuridica* ha bisogno della *legalità linguistica*, e da essa non può sciogliersi poiché le porte del diritto si aprono soltanto alla parola. Il diritto è il mondo della parola» (250).

Invero, se il significato – sia (prima) linguistico, sia (poi) giuridico – di un evento naturale «non è espresso dal di dentro, ma ricevuto *dal di fuori* per il suo entrare negli apparati definitivi e tipizzanti predisposti dall'uomo» (23), tali schemi classificatori possono funzionare unicamente a patto che la relati-

va comunità disponga di un *constans verbum* (107), di un patrimonio linguistico sufficientemente stabile sul quale fondare il proprio «affidamento semantico» (79 ss.). Il tutto con la non trascurabile conseguenza per il giurista e la sua teoria dell'interpretazione che «Nessun interprete è proprietario del significato: esso è imprescindibile e indisponibile» (21).

Irti, dal canto suo, non si limita a indicare tale presupposto come *astrattamente* necessario, ma ne argomenta con dovizia di esempi anche la sussistenza *in concreto*, sulla scorta di puntuali supporti tratti dalla migliore riflessione linguistica, soprattutto di taglio "istituzionalista" e "strutturalista" (basti qui ricordare i nomi di Giacomo Devoto, Giovanni Nencioni e Antonino Pagliaro). In questa prospettiva, a garantire la stabilità semantica del discorso legislativo non è più la «sfuggente e frammentaria» "comunità interpretativa", troppo spesso invocata in ambito giuridico per disperdere il processo di significazione nelle singole esperienze ermeneutiche del "piccolo io", bensì la "comunità locutiva", la quale «genera, per sua stessa indole, significati condivisi nelle relazioni dialogiche e consolidati nel senso letterale» (91).

Proprio il tanto vituperato "senso letterale" è quello di cui Irti propone convintamente un recupero, segnalando come – a dispetto non soltanto delle derive anti-metodologiche gadameriane ma anche di talune oscillazioni verso l'assiologia del suo venerato maestro Emilio Betti – esso costituisca sempre l'imprescindibile punto di partenza per poter eventualmente ricercare ulteriori e più riposti "sensi", che però devono restare significati *del testo*, in quest'ultimo fin da sempre inclusi, e non già essergli arbitrariamente sovrascritti dall'esterno. In tale logica – che trova oggi ampie corrispondenze pure nella riflessione metodologica articolata, su sponda giuspubblicistica, dagli studi di Massimo Luciani e soprattutto di Aljs Vignudelli – si può finalmente rivalutare anche il ruolo dell'emittente. È infatti proprio quest'ultimo che, con il suo atto locutorio, fissa il significato delle proprie parole al tempo in cui le usa, e ciò per il tramite delle regole linguistiche riscontrabili in quel momento nella relativa comunità. I risultati interpretativi, infatti, saranno «corretti' ed 'esatti' se ritornano al parlante nel medesimo significato, con cui egli utilizzò originariamente le stesse parole» (92), laddove appunto «Anche il legislatore è un parlante, il supremo parlante; anche il legislatore, che vuol farsi capire e obbedire, soggiace ai vincoli del sistema» (250).

La conseguenza è quanto mai secca e merita di essere evidenziata, non foss'altro per la rimarchevole distanza con ciò che spesso capita di leggere nelle riflessioni sull'interpretazione giuridica e i suoi sedicenti metodi: «L'interpretazione violatrice del senso letterale è *inaffidabile* e *in-coerente*: 'in-affidabile', poiché vulnera la comune fiducia nel significato delle parole; 'in-coerente' poiché rompe l'intrinseca continuità del sistema. Essa è *illegale*, di quella empia illegalità linguistica, che sovverte il comune deposito di significati, e sta da sola nella sua altezzosa arbitrarietà. Non c'è principio che la autorizzi e giustifichi. Essa è pura *violenza*» (254). Né è un caso che, a tal proposito, l'Autore ricordi (*ibidem*) come la fine della *Paragraphensklaverei*, letteralmente della "schiavitù" rispetto all'articolo di legge, fosse salutata con vivo favore già nel 1937 non da qualche costituzionalista sinceramente democratico, ma dall'Associazione dei giuristi nationalsocialisti.

Tertium non datur. Quando si abbandonino le sponde della seria analisi del linguaggio fondata sulle relative regole linguistiche (*relative*, certo, nel tempo e nello spazio, eppure) *oggettive* (in un certo tempo e in un certo spazio) e si è così «Negato il carattere metodologico dell'interpretazione, il testo diviene soltanto l'indice di 'qualcosa', che sta dentro o dietro le parole, appunto dei valori, che si offrono all'intuizione e alla sensibilità del lettore. Il *jus positum* non è più il diritto posto dalla legge, ma il diritto trovato, intuito, sentito dall'interprete, e dunque, se non soccorrono gli argini metafisici di una fede religiosa, immerso nell'indefinita trasformabilità dei valori. Al nichilismo del legislatore – cioè alla funzionalità delle procedure parlamentari e alla loro indifferenza contentutistica – subentra il nichilismo dell'interprete» (157). È segnatamente questo anche (e soprattutto) il caso del giudice che, laddove eserciti «la 'pre-comprensione ricostruttiva', non applica la legge, ma è *soggetto soltanto a sé stesso*, al suo occasionalismo decisorio. La soggezione del giudice alla legge è soggezione al senso letterale di essa, e ai sensi ulteriori che nel primo sono in-chiusi, sicché il significato della parola, interpretativa e applicativa, abbia un carattere *ritornante*, e combaci con quello dell'uso 'comune'» (93).

Lo studio di Irti, come sempre apprezzabile anche per i molteplici riferimenti culturali (nient'affatto limitati, peraltro, alla sola letteratura specialistica di settore) e per la solida riconduzione sul piano filosofico dei propri assunti giuridici, si rivela così anche un notevole contributo all'inquadramento critico del trapasso, troppo spesso passivamente subito quando non disinvoltamente celebrato come un'automatica "conquista di civiltà", dallo Stato (costituzionale) di diritto ad un surrettizio *Richterstaat*.

Federico Pedrini

KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Artikel Oktober 1857 bis Dezember 1858, MEGA, Erste Abteilung, Band 16, hrsg. von Claudia Reichel und Hanno Strauß, Berlin, de Gruyter Akademie Forschung, 2018, Zwei Bände, pp. 1181.

Marx non fu soltanto l'autore del *Capitale*, ma ancor prima un giornalista, che con questo mestiere si guadagnava da vivere. Questo volume della *Marx-Engels-Gesamtausgabe* (Mega), contiene gli articoli scritti da Marx o con Engels o da Engels solo nel periodo che va dall'ottobre 1857 al dicembre 1858.

Si tratta di articoli per e di voci per *The New York Tribune* e un'enciclopedia americana. Lo spazio temporale di questi lavori vede Marx ed Engels alle prese con fenomeni rilevanti a vario livello: la crisi economica del 1857, la rivolta indiana del 1857-1859, la situazione politica ed economica della Francia, quella della Prussia, aspetti vari della società vittoriana, problemi dell'emigrazione europea, della Russia e infine del commercio dell'oppio in Cina, scritti per un pubblico lontano dall'Europa, quello americano, ma non privi di interesse per chi ancora crede che studiare Marx non sia una perdita di tempo. Gli articoli per la *New American Cyclopaedia* sono voci scritte in gran parte da Engels e di natura varia, storica, geografica ed anche militare (non a caso Engels era soprannominato «il generale»).

In questi articoli non vi è nulla di particolarmente nuovo. I curatori hanno proceduto a qualche riattribuzione di articoli, ma, in sostanza, si tratta di

materiali noti agli studiosi di Marx ed Engels. Né è a dire che da questi scritti, destinati ad un vasto pubblico di orientamento liberale, sia possibile estrarre idee o giudizi particolarmente significativi o contro-corrente, come è invece possibile, per esempio, fare a proposito dell'epistolario di Marx. Ciò nonostante, la lettura di questi scritti, per i riferimenti di natura economica, i giudizi politici espressi o sottintesi sui politici e i monarchi del tempo, non possono essere tralasciati da chi lavora su Marx. Del resto, si tratta del periodo in cui Marx scrive la sua famosa *Prefazione* appunto del 1857.

Al primo volume contenente i testi si accompagna un secondo volume di apparati critici, relativi alla genesi dei singoli articoli e al loro commento filologico, con un utile indice degli argomenti alle pagine finali. Un'edizione all'altezza degli altri volumi della Mega.

Agostino Carrino

STEFANO NESPOR, *La scoperta dell'ambiente. Una rivoluzione culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 234.

A differenza dei tanti manuali di diritto ambientale che vedono la luce in questi anni, in prima pubblicazione o in riedizioni, questo volume, pur scritto da un giurista, anzi da uno dei primi ad essersi occupato della materia in Italia, tra l'altro fondando nel 1986 la *Rivista di diritto dell'ambiente*, ha un carattere tutt'altro che dogmatico. Si tratta in realtà della ricostruzione diacronica del concetto stesso di ambiente nelle sue declinazioni per tappe fondamentali del pensiero contemporaneo. Insieme, in qualche modo l'Autore ricostruisce anche il proprio percorso intellettuale, scandito dagli stessi *steps*.

Il primo momento topico della storia è rappresentato dal volume di Rachel Carson, *Silent Spring*, del 1962, in cui appare per la prima volta il senso del pericolo, emblemizzato dall'uso indiscriminato del Ddt. La seconda concettualizzazione è costituita dal Rapporto del Club di Roma, *The Limits of Growth*, del 1972, con cui si affaccia la percezione del pericolo, nel medio termine, da patologia dello sviluppo ad ogni costo, con particolare riguardo alla crescita demografica. Il terzo tornante storico, nel 1987, coincide col Rapporto Bruntland, ideale continuazione del precedente, proiettata però ottimisticamente verso il futuro alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, possibilmente immune da disastri ambientali a causazione umana. Il quarto appuntamento con la storia dell'ambiente viene identificato con la pubblicazione nel 1990 del volume *Governing the Commons*, di Elinor Ostrom: l'autrice californiana, partendo da uno studio sui bacini idrici del suo Stato, ha, come è noto, dato l'avvio ad un movimento teorico che annovera cultori di punta anche nella dottrina giuridica italiana, attirando l'interesse dell'opinione pubblica sulla gestione dei beni comuni. L'ultimo snodo cruciale del modo di concepire l'ambiente Nespor lo identifica con il volume di Al Gore, *An Inconvenient Truth*, del 2006, con cui i problemi del clima giungono a matura consapevolezza e determinano, se così si può dire, la globalizzazione dell'approccio alle discipline ambientali, che a questo punto finiscono con l'includere il clima come condizione di sopravvivenza del pianeta.

Il volume comunque non contiene solo l'analisi delle storiche concettualizzazioni della categoria dell'ambiente, ma riesce a contestualizzare ciascuna

di esse nella cornice culturale e sociale dei loro periodi storici. In sintesi, un'opera non prettamente giuridica che il giurista dovrebbe leggere per una visuale completa e non formalistica di questo tema dominante della cultura presente e prossima ventura.

Giuseppe Franco Ferrari

LUIS PRIETO SANCHÍS, *Neocostituzionalismi. Un catalogo di problemi e di argomenti*, Napoli, ESI, 2017, pp. 80.

L'agile saggio affronta, con stile accattivante e rigoroso, uno dei temi più discussi della filosofia del diritto contemporanea: il neocostituzionalismo. Per il vero, l'Autore si accosta all'oggetto di indagine segnalando l'inopportunità di parlare del neocostituzionalismo al singolare e considerando efficace esprimersi al plurale: neocostituzionalismi. L'intero lavoro segue questa traccia ed è dedicato a mostrare perché e in quali termini questa scelta sia corretta.

Lo scritto prende avvio dal «carattere gravemente ambiguo ed estremamente vago che presenta l'uso di questo neologismo: si può intendere il neocostituzionalismo in sensi molto diversi e, poi, una volta fissato il senso, non risultano chiari i tratti o gli elementi che devono concorrere per ostentare legittimamente questo titolo» (5). A partire da questa premessa, il saggio tratteggia per primi i presupposti del neocostituzionalismo, per passare successivamente all'analisi del neocostituzionalismo come filosofia politica o dottrina dello Stato giusto (cap. II); come rinascita della teoria del diritto positivo (cap. III); come questione del rapporto tra diritto e morale (cap. IV); come modello della scienza giuridica (cap. V).

I presupposti del neocostituzionalismo (o dei neocostituzionalismi) individuati sono quattro. Innanzi tutto, viene ricordato «Il riconoscimento della indiscutibile forza normativa della Costituzione. Questa non è più concepita come esercizio di retorica politica o come espressione di un catalogo di buone intenzioni, ma come una norma giuridica con la stessa vocazione regolatrice di qualunque altra; *melius*, non con la stessa, ma con una forza superiore» (7). Il secondo presupposto è la «rimaterializzazione costituzionale, cioè, l'incorporazione al testo non solo di norme formali, di competenza o di procedimento destinate a regolare l'esercizio dei poteri e le relazioni tra gli stessi, ma anche e soprattutto di norme sostanziali che pretendono di tracciare limiti negativi e vincoli positivi a ciò che questi poteri sono in grado di decidere legittimamente» (8). Il terzo presupposto è la garanzia giurisdizionale e l'applicazione diretta della Costituzione. La garanzia giurisdizionale «altro non è che una conseguenza del prendere sul serio la forza normativa suprema della Costituzione: se questa è una norma la sua esecutività può essere fatta valere davanti agli organi specificamente incaricati di tale compito, cioè davanti ai giudici» (11). La garanzia giurisdizionale porta con sé l'applicazione diretta delle norme costituzionali, nel senso che riguardo alla Costituzione assume rilievo «l'applicazione diretta da parte dei giudici ordinari, il che significa che la Costituzione va oltre i confini del "mondo politico" e della relazione tra i poteri per invadere l'articolazione dell'ordinamento» (11). Il quarto presupposto è la rigidità costituzionale, poiché «senza dubbio le diverse formule che

ostacolano la riforma del testo contribuiscono a rafforzare la propria forza di fronte ai poteri costituiti» (15).

Delineati i presupposti dei vari modi di intendere il neocostituzionalismo, l'Autore avverte che i quattro modi «né sono legati tra di loro, di maniera che in via di principio è possibile aderire a qualcuno di questi senza necessità di assumere gli altri; né, d'altra parte, la loro presentazione è uno schema canonico o indiscutibile di tesi fondamentali» (17). Le varie accezioni vengono, poi, delineate e discusse.

Per il neocostituzionalismo come dottrina dello Stato giusto «è buono o giusto che i poteri costituiti si organizzino e agiscano conformemente ad una norma superiore che stabilisca il metodo democratico come procedimento per la designazione dei legislatori [...] ma, soprattutto, che stabilisca una densa costellazione di valori morali e di diritti fondamentali che limitano o vincolano l'azione dei primi» (19). Orbene, dopo aver asserito che questa accezione di neocostituzionalismo è la meno problematica dal punto di vista della filosofia del diritto, l'Autore si premura di precisare che pur se parliamo abitualmente di democrazia costituzionale e di costituzionalismo democratico, «è certo che tra l'ideale costituzionale e l'ideale democratico si avverte una tensione difficile da superare» (*ibidem*). Quest'ultimo aspetto può essere acuito o ridotto in ragione del "grado di giudizialismo" che una Costituzione sostiene o incoraggia. Per Sanchis, infatti, la sfida del neocostituzionalismo allo stato legislativo risiede proprio «nella gamma molto ampia di principi sostanziali e di diritti a disposizione della giurisdizione ordinaria, per essere utilizzati in qualsiasi tipo di processo, e non solo nel ricorso astratto di incostituzionalità» (23).

Per quanto concerne la rinascita della teoria del diritto positivo, si tratta di stabilire se i concetti giuridici che fanno tradizionalmente capo al positivismo giuridico «risultino esplicativi o sufficientemente esplicativi alla luce di questa nuova realtà» (27). Il neocostituzionalismo sembra proporre un lessico rinnovato rispetto a quello tipicamente giuspositivista, lessico che fa perno su cinque parole chiave: costituzionalismo, conflittualismo, principi, ponderazione, argomentazione. Tale rinnovamento lessicale avrebbe una elevata capacità descrittiva riguardo agli odierni ordinamenti giuridici, proponendo il neocostituzionalismo, per usare le parole di Paolo Comanducci, come il positivismo giuridico dei nostri giorni. Scrive in proposito Luis Prieto Sanchís che «il fallimento del positivismo non sarebbe che il riflesso del cambio operato nello Stato di diritto con la transizione dalla sua fase legalistica alla fase costituzionalistica» (43).

Tuttavia, la configurazione del neocostituzionalismo come una sorta di positivismo giuridico rivisitato in chiave costituzionale trova un possibile ostacolo nella questione del rapporto tra diritto e morale. Proprio la questione del rapporto tra diritto e morale conduce, infatti, al terzo modo di intendere il neocostituzionalismo, come una teoria del diritto per la quale la morale «ha sempre qualcosa da dire nella identificazione» del diritto (50). Il necessario coinvolgimento della morale nell'identificazione del diritto dipenderebbe da almeno due fattori: l'incorporazione nella Costituzione «delle norme sostanziali e dei concetti morali [...] come contenuto necessario dei propri criteri di riconoscimento, identificazione o validità delle norme» (51); l'import-

tanza dell'argomentazione giuridica che «presuppone una risoluta apertura del ragionamento giuridico al ragionamento pratico generale» (52).

La distanza tra il positivismo giuridico e il neocostituzionalismo può essere misurata anche guardando al modo di intendere il ruolo della scienza giuridica. Ciò dipende dal fatto che nell'ottica del neocostituzionalismo «la descrizione presuppone anche la giustificazione», per cui «la figura dell'osservatore esterno e neutrale [...] finisce per essere molto poco feconda e inadeguata per dare conto del lavoro che deve assumere il giurista» (62). Sul questo punto l'Autore osserva che, come per altri aspetti, il neocostituzionalismo mostra il suo volto plurale. Esiste, infatti, pure un neocostituzionalismo positivistico, che sul fronte del ruolo della scienza giuridica non marca la distanza dal positivismo giuridico e «raccomanda alla scienza del diritto [...] una chiara separazione tra *essere* e *dover essere*» (65).

Compiuto questo percorso ricostruttivo e critico, Luis Prieto Sanchís sostiene, in termini conclusivi nel cap. VI, che il neocostituzionalismo è «una filosofia del diritto, allo stesso modo del giusnaturalismo e del positivismo; una filosofia del diritto così totalizzante e pluralista come possono essere state queste due ultime, o anche di più in quanto combina elementi di entrambe» (73). Non so dire se questa conclusione sia del tutto o solo in parte condivisibile, so per certo che il libro merita di essere letto.

Vito Velluzzi

HEINRICH RICKERT, *Sämtliche Werke*, hrsg. Von Rainer A. Bast, Band 1, hrsg. von R.A. Bast, Berlin, de Gruyter, 2020, pp. 476.

Ecco anche il volume primo delle Opere complete di Heinrich Rickert, appena uscito. Il libro riproduce, in accurata edizione critica, tre saggi di Rickert, *Zur Lehre von der Definition* (1888, qui nella terza edizione del 1929); *Das Eine, die Einheit und die Eins*, nella seconda edizione del 1924, e *Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie*, un libro del 1930, quindi del Rickert oramai vicino alla conclusione della sua carriera filosofica (morirà nel 1936).

Rickert è un filosofo oggi abbastanza dimenticato, specie in Italia, dopo un ritorno di fiamma negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, pur essendo stata la sua opera più importante, *I limiti della formazione dei concetti nelle scienze naturali*, anche tradotta in italiano qualche anno fa. Inserito nella corrente filosofica neokantiana, che indubbiamente ebbe un notevole influsso sulla scienza giuridica tra Otto e Novecento (si pensi a Stammler, Radbruch, Kelsen, tra altri), Rickert sembra aver seguito le sorti del neokantismo in quanto tale, senza che la sua specifica posizione, e con lui quella di Windelband e del suo allievo Emil Lask, venissero distinte nella loro autonomia e specificità da altre forme di neokantismo, a partire da quella del cosiddetto neokantismo di Marburgo, di Cohen, Natorp, Cassirer. E invece Rickert elabora una filosofia che in fondo ha una sua autonomia, la cosiddetta filosofia della cultura e dei valori culturali, che – essendo stata poi anche ingiustamente oscurata dalla “luce” di Martin Heidegger – andrebbe riscoperta e ripensata, sia da parte dei filosofi sia, soprattutto, da parte dei giuristi, nella misura in cui la dimen-

sione filosofica rientra a pieno titolo in quella giuridica (secondo la tradizione accademica tedesca, non, purtroppo, quella italiana).

La filosofia dei valori postula, sulla base di una distinzione tra scienze storiche e scienze della natura dal punto di vista concettuale e metodologico, l'idea secondo cui nella storia si presentano regioni differenziate di valori, dalla regione estetica a quella religiosa e via dicendo, regioni che costituiscono la concretezza della storia pur nella loro antinomicità esistenziale (i valori sono spesso necessariamente in conflitto tra loro), anzi forse proprio in quanto conflittuali essi fanno la storia: sono concezioni del mondo.

Metodo e oggetto si trovano dunque in un rapporto necessariamente dato e non può essere il metodo che costruisce il suo oggetto, ma solo ne coglie, secondo una prospettiva genuinamente filosofica, la qualità, meglio ancora la qualità di ciò che esistenzialmente sembra presentarsi anche solo come quantità (si veda il saggio sull'Uno). Per questo il procedimento definitorio assume una particolare importanza nella riflessione metafisica, dove per metafisica è da intendersi la specifica dimensione filosofica che sa cogliere l'essenza dell'essente. Dal punto di vista giuridico assume infatti rilevante valore il saggio del 1888 sulla dottrina della definizione, dove Rickert si richiama alla scienza giuridica, pensata ancora come scienza dai concetti chiari e dalla «rigorosità definitoria» (38). Si tratta di un saggio importante, da me studiato al tempo dei miei lavori su Lask, che andrebbe proposto in traduzione anche alla comunità filosofico-giuridica italiana.

Agostino Carrino

AMEDEO SANTOSUOSSO, *Intelligenza Artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, Mondadori, 2020, pp. 327.

Nel 1936, Alan Turing chiese: *Le macchine possono pensare?* (A. TURING, *On Computable Numbers, with an application to the entscheidungsproblem*, in *Proceedings of the London Mathematical Society*, 1937). Per rispondere a questo interrogativo partì dalla definizione di 'macchina' e 'pensare', e muovendo da questa considerazione introdusse, come soluzione al problema sollevato dalla domanda, il "gioco dell'imitazione", trasformò cioè la domanda se una macchina potesse pensare in un problema basato su una prova di tipo dialogico: se non era possibile distinguere il comportamento verbale di un computer da quello di un essere umano, che intrinsecamente pensa, allora anche il computer pensava.

L'Intelligenza Artificiale (d'ora in poi IA), un termine coniato da John McCarthy nel 1956, iniziò come una simulazione dell'intelligenza umana attraverso macchine e sistemi informatici. Oggi, l'IA rappresenta un modo per elaborare i dati e raggiungere conclusioni più rapidamente degli umani, portando a previsioni più accurate del futuro. Il direttore tecnico di Google, Ray Kurzweil, ha previsto che le macchine raggiungeranno il livello di intelligenza umana entro il 2029, e ha addirittura individuato nel 2045 il momento in cui si raggiungerà la singolarità tecnologica: vale a dire che l'Intelligenza Artificiale diventerà più potente degli umani.

Di fronte a questo orizzonte che potrebbe a molti apparire sconcertante, se non terrorizzante, il titolo, meglio il sottotitolo, del libro di Amadeo Santosuosso, sembra mostrare immediatamente una prospettiva almeno in parte diversa: quella dell'opportunità. E dell'opportunità per il diritto in particolare.

Un'opportunità che, inoltrandosi nell'articolata e complessa storia che il libro descrive, non è soltanto quella da più parti segnalata, per cui i sistemi di IA possano svolgere un ruolo anche nei processi, quali assistenti cognitivi dei giudici soprattutto per la trattazione di cause «semplici, seriali, ripetitive, interamente documentali ecc.» o «nelle procedure alternative di soluzione delle controversie» (da ultimo F. DONATI, *Intelligenza Artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020), ma si collega alla necessità stessa di ripensare il diritto, alla luce di una sua nuova fenomenologia, ben rappresentata dalla teoria "molecolare", descritta nell'ultimo capitolo del volume.

L'Autore prende le mosse da una riflessione sulla nozione di IA, in particolare sull'utilizzo del termine 'intelligenza', ritenendo più corretto l'utilizzo dei termini-concetti di computazione, di capacità di calcolo o capacità computazionale, per quanto, dal punto di vista del diritto, centrare la definizione sull'*agente intelligente* significhi porsi in immediata sintonia con le categorie giuridiche e con i soggetti chiamati a "praticare" gli strumenti dell'IA, come avvocati, giudici o docenti universitari, intorno ai quali ruota la storia.

Infatti, «le macchine sviluppano abilità senza avere la conoscenza teorica di quale sia il fondamento di quelle azioni» (9), e l'apprendimento automatico, elemento essenziale dell'IA, se è in grado di individuare correlazioni invisibili tra moli ingenti di dati, potendo così prevedere eventi con grande accuratezza, d'altra parte non sempre informa correttamente sulle relazioni di causalità, e tende, com'è ormai ben noto, a replicare errori, discriminazioni, ingiustizie, che emergono molto chiaramente nell'utilizzo giudiziario dell'IA (inevitabile anche in questo volume il riferimento al noto "caso Loomis", già approfondito da molti autori, anche in Italia, tra cui A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 1/2019), ma anche in ambito medico (ne ho accennato di recente nel *Forum Intelligenza Artificiale sulla Rivista di Biodiritto*).

La questione dell'agente torna a più riprese nel libro, non soltanto perché il diritto regola principalmente azioni (e lascia il pensiero alla sfera della libertà costituzionale, attribuendogli, in molti ordinamenti, una tutela particolarmente forte), ma soprattutto per un'altra ragione: gli agenti intelligenti, nell'IA, sono entità artificiali che traggono dall'ambiente stimoli, percezioni, apprendimenti, e agiscono razionalmente, sono entità artificiali, che però, in alcuni contesti, possono apparire come umane; ma siamo sicuri che l'agente umano, rilevante per il diritto, non sia anch'esso frutto della storia? Questa provocazione non è certo priva di fondamento. La storia del diritto si è costruita intorno ad un agente umano artificiale, l'uomo bianco sano borghese eterosessuale delle codificazioni, l'attore protagonista del contratto sociale, costruito astratto, che non tiene conto delle differenze, di genere, di condizione personale e sociale, di orientamento sessuale. Alla luce di questa constatazione non sarebbe così scandaloso considerare domani l'agente artificiale, forse già oggi, come agente naturale. E sempre su questa scia l'Autore ridimensiona le

dure critiche sollevate dalla risoluzione del 2017 del Parlamento europeo sulle norme civili in materia di robotica, nella parte in cui (art. 59) invitava la Commissione ad esplorare l'istituzione di uno *status* giuridico specifico per i robot sul lungo termine (198), ritenendo che la questione debba essere affrontata «tenendo conto dell'evoluzione della produzione e delle tipologie di prodotti, che talora rende difficile l'individuazione del produttore, e non può essere esorcizzata chiudendo a ogni prospettiva di riconoscimento di soggettività giuridica ai robot» (202).

Santosuoso inizia poi a tessere l'intreccio tra diritto e IA utilizzando la logica: il diritto, infatti, deve essere compreso dai destinatari delle regole che esso traduce, e la giustificabilità e spiegabilità sono evidentemente frutto della logica.

E proprio la relazione tra diritto e logica, o meglio l'idea sul ruolo della razionalità nel diritto, ci ricorda l'Autore, fonderebbe la distinzione tra modelli giuridici, tra sistemi, basti pensare alla dicotomia tra l'approccio di Coke, secondo il quale la ragione è linfa vitale del diritto, ed in fondo la *common law* altro non sarebbe che ragione, e quello di Holmes «che apre il suo volume *The Common Law*, con l'affermazione provocatoria "the life of the law has not been logic"» (23).

Ma il legame tra diritto e IA, tra logica del diritto e logica dell'IA, è duplice: per un verso il diritto serve a regolare (o può condurre alla scelta di non regolare) l'IA e le sue applicazioni, per altro verso lo stesso diritto cambia, trasformato dalle *disruptive technologies*. Il libro affonda l'analisi in entrambi i profili.

Dal primo punto di vista si interroga su quali siano le regole più adatte. Nell'annoso confronto tra norme giuridiche in senso proprio, norme tecniche, norme etiche, un anno fa l'*High-Level Expert Group on Artificial Intelligence* dell'Unione Europea ha pubblicato le *Linee guida etiche per un'intelligenza artificiale affidabile*, individuando proprio nel diritto, nell'etica e nella tecnica le fonti della regolamentazione.

L'aspetto più interessante, messo in evidenza dall'Autore, è che la componente etica si traduce in una serie di principi, tra cui il rispetto per l'autonomia umana, la prevenzione dei danni o la spiegabilità, che non restano soltanto "imperativi etici", ma vengono radicati nei diritti fondamentali che il documento sembra intendere nel senso di diritti fondamentali giuridici (*legal fundamental rights*). «Qui si apre un'interessante questione circa il modo in cui il documento stabilisce i rapporti tra diritto e etica. Le linee guida, in modo dichiarato e fedelmente al titolo, non affrontano i problemi giuridici, dando tuttavia alla dimensione giuridica un'importanza di primo ordine» (35).

Santosuoso ravvisa dunque «una visione positivista dell'etica», il tentativo di «definire un'etica pubblica, da affiancare strettamente al diritto positivo a mo' di *soft law*». Un'etica che, in qualche modo, facendosi diritto, perderebbe quel pluralismo che l'autonomia della riflessione bioetica ha conquistato nel tempo.

Due capitoli del libro sono poi dedicati al ruolo dell'avvocato e al ruolo del giudice, per come sfidati dall'IA.

Nel poco spazio a disposizione vorrei soffermarmi sul secondo. Il tema non è (più) nuovo: il potenziale dirompente di una giustizia predittiva algoritmica è stato ampiamente studiato, soprattutto nell'ambito della giustizia penale, ben descritto nella *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment* adottata dalla Cepej nel 2018, e sono oggetto di approfondimento e di critica sia da parte dei giuristi sia da parte dei tecnologi i principali elementi di tensione rispetto al sistema dei valori costituzionali coinvolti. Mi riferisco alla ben nota mancanza di trasparenza dal punto di vista tecnico, propria delle decisioni assunte attraverso l'IA o comunque sostenute da meccanismi di IA (v. F. PASQUALE, *The Black Box Society*, Cambridge, Harvard University Press, 2015), e alla spiegabilità, nel senso della traduzione della funzione dell'algoritmo in termini comprensibili agli utenti, strumentale all'esercizio del diritto di cui all'art. 22, par. 3 del GDPR, il quale com'è noto stabilisce che i titolari dei dati hanno il diritto di contestare le decisioni basate unicamente su processi automatizzati.

Proprio sulla *black box*, d'altra parte, l'Autore prende una posizione poco *mainstream*, mettendo in discussione il mito della motivazione giudiziaria, e riprendendone la qualificazione di «apologia che il giudice elabora a posteriori della decisione stessa» (si cita Calamandrei, 108). La sostanziale distinzione tra la fase della ricerca della soluzione giuridica del caso, e il momento in cui la soluzione viene giustificata, renderebbe tutto sommato possibile accettare sistemi decisionali di *machine learning* o *deep learning*, i cui risultati sarebbero fatti propri dai giudici i quali non farebbero che ricondurli a motivazione attraverso le categorie tradizionali.

E così l'autore si chiede se davvero la paura della *black box*, dell'algoritmo oscuro che impedisce di leggere nei dati di cui si è alimentato e nei processi che hanno condotto alla decisione, quella *black box* su cui gli stessi *data scientists* lavorano per renderla trasparente, cercando di dimostrare che non tutta l'IA è necessariamente opaca, non debba confrontarsi con il fatto che esistono *black boxes* nei giudizi a prescindere dalla presenza dell'IA. Tra i vari esempi possibili, basti pensare alla mancata pubblicazione dell'opinione o delle opinioni dissenzianti nella decisione di un collegio, con l'effetto di rendere non conoscibile il dibattito che si è sviluppato al suo interno. Nella visione proposta, il giudice giunge alla motivazione organizzando e gerarchizzando gli elementi che compongono il processo argomentativo (quelli che per l'IA sono i dati), elementi preesistenti e aggregati dal giudice in modo tale da giustificare razionalmente la decisione.

Dunque, il valore costituzionalmente rilevante della motivazione delle sentenze non sarebbe messo a rischio dall'utilizzo dell'IA nel processo (sia esso civile o penale), a condizione (semplificando) che il giudice sia formato. Non a caso in molti punti il volume si sofferma sull'importanza della formazione, e non solo per il giudice, penso in particolare al capitolo su Accademia giuridica e innovazione digitale.

Un altro "mito" che il libro cerca di sfatare è quello del controllo centralizzato: la tecnologia che si fa sempre più "intelligente", nel senso di sempre più "bioinspired", è orientata al controllo totale, reso possibile dal c.d. *Internet of Everything*, cioè dal fatto che tutto è connesso, persone, dati, oggetti, processi?

In realtà l'IA, e le tecnologie emergenti, sarebbero caratterizzate dal decentramento più che dalla centralizzazione, e dall'interoperabilità dei sistemi.

Questo emerge anche con riferimento al lavoro, condannato, secondo i più pessimisti, a finire, nella sua versione umana, per lasciare spazio alla macchina intelligente, ed invece destinato a trasformarsi, nella prospettiva delineata dal libro, attraverso l'Industria 4.0.

Questa capacità trasformativa dell'IA ha un forte impatto sul diritto perché muta anche la modalità con cui guardare alla violazione dei diritti fondamentali «nell'era della robotica e dell'intelligenza artificiale» (secondo l'espressione utilizzata dal rapporto prodotto nel 2017 dal Rathenau Instituut su incarico del Parlamento europeo): non più come valutazione *ex post* ma come obbligo posto in capo a chi progetta la tecnologia di renderla tecnicamente inoffensiva, di conformarla, *by design* e *by default*, riprendendo la terminologia del GDPR, alle norme etiche, ed etico-giuridiche, esistenti, ma anche, eventualmente, a nuovi diritti (190-191) che nascono per così dire in ambiente tecnologico, come, secondo il citato rapporto, «il diritto a non essere oggetto di misurazioni, di analisi e di non essere guidato (*right to not be measured, analysed or coached*), come sviluppo dei tradizionali diritti alla privacy e al rispetto della vita familiare nell'epoca dell'*Internet of Things* e dell'intelligenza artificiale».

L'ultima parte del lavoro è dedicata ad una prospettiva suggestiva, anche nella denominazione, quella del *diritto molecolare*. Una fenomenologia del diritto contemporanea, che legge il diritto come profondamente e intrinsecamente intrecciato con la tecnologia, mostrandone quattro caratteristiche (stati, per riprendere l'allegoria utilizzata, 227) che, soprattutto agli occhi dello studioso o della studiosa di diritto pubblico e di diritto comparato, suoneranno molto familiari: la frammentazione giuridica (bene espressa dall'immagine del diritto come insieme di molecole giuridiche); la mancanza di una strutturazione gerarchica del diritto (al più rintracciabile in forme non necessariamente stabili o vincolanti); la pervasiva digitalizzazione del diritto, che si trova ad operare in un contesto segnato in generale dall'utilizzo delle tecnologie innovative; la sua natura multilingue.

Santosuosso arriva dunque, attraverso l'IA, a tracciare le linee di un nuovo diritto, completamente trasformato per un verso dall'affermarsi di un diritto computazionale, in cui l'IA diventa essa stessa produttrice di diritto, per altro verso dalla possibilità, anche quando esso mantiene il suo "linguaggio naturale" e sembra preservare la propria configurazione tradizionale, di utilizzare *big data*. Numerose sono le prove che l'Autore presenta per mostrare e dimostrare gli "stati" del diritto illustrati, a partire dal diritto transnazionale come prova dello stato di frammentazione del diritto. Fenomeno questo ormai ampiamente indagato (v. S. SASSI, *Diritto transnazionale e legittimazione democratica*, Padova, Cedam, 2018; già G. TEUBNER, *Costituzionalismo nella società transnazionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013), ma qui collocato nella prospettiva segnata dall'IA. Molti i casi, presentati dall'Autore, che le tradizionali impostazioni disciplinari non riuscirebbero a spiegare, a partire da quello relativo alla Costituzione del Sudafrica, che, com'è noto, all'art. 39 autorizza espressamente i giudici a prendere in considerazione il diritto straniero nell'interpretazione dei diritti fondamentali. Cosa mostrerebbe questo caso? I due fattori

essenziali della teoria molecolare del diritto: l'interoperabilità giuridica attraverso la quale si mettono in comunicazione entità alle quali sarebbe formalmente precluso interagire, stabilendo connessioni tra elementi eterogenei, e la "funzione immunitaria", meccanismo che ogni organismo utilizza per difendere sé stesso, e che nel caso richiamato si esplicherebbe proprio nella motivazione del giudice.

L'IA, in questo contesto, entrerebbe in gioco come strumento che favorisce un diritto pluralista e policentrico, che elabora «regole di compatibilità» (293), senza sostituirsi al diritto, ma guidandone la trasformazione dall'interno e dall'esterno.

Certamente il libro sfida una serie di assunti, o per lo meno di convinzioni ormai diffuse, orientando l'analisi alla ricerca delle opportunità che l'IA offre al diritto, all'interprete, alla tutela dei diritti, mettendo insieme un importante stato dell'arte e gli spunti per l'avvio di una ricerca, che sembra essere in verità "la" ricerca alla quale sia il diritto pubblico sia il diritto privato saranno chiamati a dedicarsi nei prossimi anni.

Elettra Stradella

CARL SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*. Synoptische Darstellung der Texte, im Auftrag der Carl-Schmitt - Gesellschaft herausgegeben von Marco Walter, Berlin, Duncker & Humblot, 2018, pp. 331.

Come osserva Marco Walter, il curatore di questa edizione, *Il concetto del politico* è un "testo chiave" per la comprensione di un autore il quale, piaccia o meno, è oramai un classico del pensiero giuridico e politico del Novecento. Lo stesso Schmitt ne era convinto ritenendolo il suo «lavoro più forte ed intenso». La contrapposizione amico/nemico resta infatti un punto di riferimento e di discussione ancora oggi centrale nel dibattito politico.

Questo volume costituisce un contributo assai rilevante agli studi schmittiani, riportando del *Begriff des Politischen* in maniera sinottica le tre versioni pubblicate dall'autore, quella del 1928, quella del 1932 ripresa nel 1963 e quella del 1933, con le varianti testuali e ricchi e puntuali commenti critici. Com'è noto e ci ricorda il curatore, Schmitt non ha mai considerato la sua opera come definitiva e conclusa, ma sempre l'ha rivista, integrata, risistemata in nuove versioni, alcune poi pubblicate, altre rimaste allo stato di appunti a margine.

Il Concetto del politico c'è noto nella sua versione del 1932/1963, ma come ho detto le versioni sono più d'una. In questa sede, rinviando lo studioso al libro recensito, ci limitiamo a rispondere alla domanda più significativa: in che misura la versione del 1933, uscita presso la Hanseatische Verlagsanstalt di Kiel, un editore nazista, differisce da quelle precedenti? Le edizioni del 1928 e del 1932/1963 cominciano con la famosa asserzione: «Il concetto di Stato presuppone il concetto del Politico». Questa categorica affermazione manca nell'edizione "nazista", che saltando un bel po' di paragrafi comincia invece con l'affermazione che nell'edizione precedente (e successiva) troviamo molto più avanti, quella relativa alla distinzione amico/nemico come «la distinzione specificamente politica». E più oltre viene sottolineato ciò che nel

corrispondente passo della versione del 1928 non c'è, ma c'è già nel 1932 – un anno “decisivo” per citare Spengler –, ovvero il «grado di intensità» dell'opposizione, che nel 1933 è diventato semplicemente «l'intensità». Forse già in questi primi cenni si svela il fatto che forse non aveva tutti i torti Karl Löwith a parlare dell'occasionalismo di Carl Schmitt, una definizione che non è necessariamente carica di significato negativo.

Agostino Carrino

GUGLIELMO TAMBURRINI, *Etica delle macchine*, Roma, Carocci editore, 2020, pp. 139.

Il libro di Guglielmo Tamburrini, filosofo della scienza che ai temi della robotica e dell'intelligenza artificiale ha già dedicato ampie riflessioni, si concentra su alcuni dilemmi morali di queste due frontiere dello sviluppo tecnologico, ponendo l'attenzione sulle politiche etiche che il regolatore ha a propria disposizione (e su cui dovrebbe concentrare la propria attenzione) per affrontare le questioni spinose che l'implementazione, peraltro attualissima ed inarrestabile, delle tecnologie esaminate solleva.

Due sono gli *use cases* cui l'Autore fa ricorso per illustrare le problematiche morali connesse a quei casi in cui la macchina, a differenza di quelle di prima generazione, si fa carico di attività di ragionamento e azione riservate fino a pochi anni or sono all'essere umano: le *driverless cars* e le armi autonome. Settori, certo, all'evidenza molto diversi tra loro, ma caratterizzati dall'operare combinato di decisioni prese attraverso gli algoritmi dell'intelligenza artificiale e la loro esecuzione attraverso una struttura robotica. Così come simili sono gli interrogativi, che, sul piano etico, si pongono di fronte allo sviluppo di queste tecnologie: in quali circostanze è ammissibile che a decidere sia la macchina e fino a che punto si può accettare che non vi sia un intervento di un essere umano, che assuma la *responsabilità* della scelta?

Per quanto riguarda il primo caso di studio, Tamburrini parte dall'indicazione di alcuni effetti positivi che, sul piano etico e giuridico, vengono adottati normalmente a giustificazione dell'introduzione di veicoli a guida autonoma.

Il primo di essi è senz'altro la riduzione degli incidenti stradali, con conseguente maggiore sicurezza della circolazione e migliore tutela del diritto alla vita ed all'integrità fisica. Il che è senz'altro vero, ma pone subito più di un dilemma in termini morali. Anzitutto, infatti, ci si potrebbe chiedere se, una volta dimostrato che le *driverless car* garantiscono una sicurezza anche solo in parte superiore alla guida umana, non dovrebbe essere un obbligo morale vietare la (più pericolosa) guida umana, limitando però così la libertà personale. Non solo, ma il problema principale è rappresentato dalla soluzione che si intende dare al celebre *trolley problem*, ovvero quale scelta il sistema di guida debba compiere a fronte di uno scontro inevitabile. La minimizzazione, in termini sociali, dei danni, deve portare a privilegiare la sicurezza globalmente intesa – e quindi ridurre al minimo gli effetti negativi a prescindere da chi ne risulti vittima – o invece esistono vincoli a scelte etiche sulla distribuzione del danno?

A questa domanda, il libro fornisce anzitutto risposta nella prospettiva dell'etica delle conseguenze, nel senso di utilizzare l'ottica di un osservatore imparziale, anche quando questo porti a soluzioni paradossali, come la preferenza per l'investimento di un utente della strada rispettoso delle regole di sicurezza, in quanto probabilmente soggetto in grado di meglio attutire gli effetti dell'incidente grazie al suo comportamento virtuoso (che, paradossalmente appunto, ne fa perciò la vittima preferibile).

Vi è però una risposta alternativa, fornita dall'etica dei doveri, nella diversa prospettiva che esistano regole morali inderogabili, quand'anche non realizzino il maggior benessere per la collettività, a tutela della dignità delle persone coinvolte (che, in tal senso, non possono per esempio essere discriminate in base al sesso, all'età o all'origine etnica, ecc., come criterio discrezionale utilizzato dall'algoritmo di guida per selezionare chi sacrificare nell'impatto).

Il Codice etico formulato in Germania – unico Paese europeo ad avere una legge sulla guida autonoma – cerca peraltro, come ricorda Tamburrini, di conciliare le due prospettive: esso, per un verso, definisce regole inderogabili (non coinvolgimento di chi non è parte della circolazione, non discriminazione, ecc.), mentre, per altro verso, ammette che, una volta rispettati questi limiti, la programmazione dei veicoli sia ispirata al conseguimento del maggior benessere (*id est*, la minimizzazione del danno complessivamente realizzato).

Invero, il volume segnala anche ulteriori possibili alternative, per così dire estreme.

Da un lato, infatti, si possono immaginare politiche libertarie, in cui il proprietario del veicolo possa decidere liberamente le proprie preferenze etiche, anche regolandole in modo discriminatorio.

Dall'altro lato, all'opposto, una politica etica segregazionista consentirà la circolazione di veicoli autonomi solo ed esclusivamente su strade ad essi riservate: il che – sottolinea Tamburrini – può avere senso in via transitoria finché le *autonomous car* non siano perfezionate, ma in una prospettiva a regime, il confinamento di queste fa venir meno l'utilità stessa della loro introduzione ovvero il miglioramento della sicurezza.

C'è poi un secondo beneficio derivante dalla guida autonoma che spesso viene utilizzato a sua giustificazione, ovvero i vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento, per il fatto che risulterà più agevole la condivisione di mezzi di trasporto e soprattutto il sistema di guida connessa eviterà congestioni di traffico. Anche su questo punto, però, si ingenerano al contempo questioni etiche che richiedono di essere affrontate. Infatti, paradossalmente, la guida autonoma potrebbe incentivare l'uso del trasporto privato su gomma, così come certamente richiederebbe infrastrutture informatiche e di comunicazione particolarmente energivore: dunque, al regolatore è richiesta l'elaborazione di una politica e di regole morali che tengano conto anche dell'aspetto ambientale.

L'altro caso di studio che il libro affronta è quello delle armi autonome, in grado di individuare un obiettivo militare e sferrare l'attacco adottando decisioni senza l'intervento umano. Molti sistemi, in realtà, derivano da precedenti applicazioni robotiche in ambito, sì, bellico, ma difensivo, poi facilmente convertite dal punto di vista tecnologico – ma non senza ingene-

rare gravi interrogativi sul piano morale – in sistemi offensivi, ampiamente descritti nel volume a testimonianza della attualità e concretezza del tema.

Anche su tali questioni si possono individuare orientamenti riconducibili alle due principali impostazioni etiche ricordate nella parte dedicata ai veicoli autonomi.

In particolare, si richiamano all'etica dei doveri quelle obiezioni che contestano alle armi autonome l'incapacità di garantire l'individuazione di un soggetto umano cui imputare le scelte militari (e le relative conseguenze) nonché l'impossibilità di rispettare i principi di distinzione e proporzionalità codificati nel diritto internazionale umanitario e la dignità delle persone, anche all'interno di un conflitto.

Al contrario, l'etica delle conseguenze porta elementi a sostegno dell'uso di queste armi, dato che, quando saranno perfezionate sino al punto di ottenere una precisione chirurgica nella gestione dell'attacco, consentiranno una selezione più accurata degli obiettivi, minori violazioni del diritto umanitario (non essendo soggette allo *stress* psicologico ed emotivo dei soldati) nonché un minor numero di vittime, anche militari: il tutto comportando un aumento del benessere collettivo. Tuttavia, premesso che la condizione di partenza non può dirsi ad oggi realizzata, l'Autore rileva come questi supposti vantaggi dovrebbero essere oggetto, anche in siffatta prospettiva, di una valutazione globale e non relativa a singoli campi di battaglia, in quanto proprio questi "benefici" potrebbero indurre ad un ricorso più disinvolto allo strumento bellico, con una conseguenza, all'evidenza, negativa proprio sotto il profilo del benessere generale, specialmente se l'aumento dei conflitti, benché meno sanguinosi, fosse tale da controbilanciare *in toto* le minori perdite umane delle singole battaglie.

In ogni caso – chiosa sul tema il volume – essenziale nella definizione di politiche etiche per le armi autonome è l'introduzione di un controllo umano significativo, che consenta di avere un centro decisionale – umano, appunto – in grado di dialogare con la macchina (e qui sta una delle sfide con i più importanti risvolti etici per lo sviluppo futuro di queste tecnologie), in modo da sovrintenderne al funzionamento e farsi carico della responsabilità dell'azione bellica portata a termine.

Le riflessioni di Tamburrini, astruendo dai casi di studio richiamati, si soffermano quindi sulla difficoltà di riuscire effettivamente, attraverso politiche etiche, ad indirizzare lo sviluppo tecnologico. Il che è certamente difficoltoso, tanto a causa della mancanza di uniformità nelle valutazioni morali (significativa la differenza di approccio nella guida autonoma tra etica delle conseguenze e dei doveri) quanto della (inevitabile) incompetenza decisionale dei soggetti preposti, stante la frammentazione attuale delle competenze, e, non certo da ultimo, dell'imprevedibilità di quello stesso sviluppo tecnologico che si pretenderebbe di imbrigliare. Ma proprio tali problematiche sollevano (ancora una volta) il tema della responsabilità, in particolare di quella dei ricercatori nel campo di queste nuove tecnologie, che, grazie alla loro capacità di intuire l'estensione di applicazioni da un settore all'altro, possono sollevare preventivamente gli interrogativi etici e favorire la definizione del-

le politiche conseguenti, come significativamente avvenuto per il caso delle armi autonome.

Allargando ulteriormente lo sguardo, le conclusioni del libro sollevano, sia pure in una rapida rassegna, problemi di ancor più ampio respiro inerenti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale in uno con la robotica. Si tratta, a ben vedere, non più solo di questioni interne alle modalità di programmazione e funzionamento delle macchine in singoli specifici contesti di automazione crescente, ma di riflessioni sulle esternalità da queste prodotte sul contesto sociale più in generale. Più nel dettaglio, tra queste problematiche rientrano quelle afferenti ai cambiamenti sul mondo del lavoro (e, specialmente, in relazione alla difficoltà di garantire la dignità di quest'ultimo) o all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per finalità di sorveglianza e profilazione sociale, come avviene sistematicamente in alcuni Paesi.

Non a caso, infine, le pagine conclusive tornano sul tema della responsabilità, che rappresenta il filo conduttore dell'indagine condotta da Tamburini e il *focus* su cui viene attratta l'attenzione del lettore. Le macchine autonome, infatti, non sono responsabili di alcuna conseguenza morale delle proprie decisioni, di modo che occorre un controllo umano significativo, in tutti gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale si sviluppa, al fine di evitare che possano verificarsi situazioni in cui sono compiute azioni moralmente impegnative (e spesso dalle conseguenze dirompenti) in un contesto di irresponsabilità generalizzata. L'introduzione, in futuro, di macchine in grado di giustificare le proprie decisioni, dialogando con il soggetto umano, offrirà sicuramente opportunità maggiori di ottenere benefici da queste tecnologie, consentendo di implementare le (imprescindibili) politiche etiche che le complesse tematiche analizzate nel testo inesorabilmente richiedono, affinché le scelte morali non restino "in cerca d'autore".

Simone Scagliarini

PHILIPP TAMME, *Die Durchsetzung von EU-Recht durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Stellvertretende Verfassungsgerichtsbarkeit zur Effektivierung des Individualrechtsschutzes*, Berlin, Duncker & Humblot, 2018, pp. 619.

Il diritto è un fenomeno sempre più complicato, ma forse lo è sempre stato. Si pensi, solo, a quando il diritto ognuno se lo portava appresso e spesso gli ordinamenti che accoglievano gli stranieri erano costretti a riconoscerlo, questo diritto "altro", almeno fino a un certo punto. La complessità odierna del diritto è conseguenza di vari fenomeni, dal ruolo crescente della magistratura all'intreccio tra ordinamenti nazionali e sovranazionali. Questo libro si occupa delle questioni poste dal diritto europeo in rapporto specificamente con il diritto a base dell'attività della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ovviamente con la Carta dei diritti dell'uomo, ma di fatto con ciò che può essere considerato diritto appunto in virtù e in forza dell'intreccio tra diritto convenzionale, diritto posto e diritto giurisprudenziale.

Si tratta dunque di un tema di grande attualità per il giurista, sia per il teorico sia per il pratico, sempre più orientato a considerare la Corte di Stra-

sburgo come un tribunale di sovra-istanza, per dir così, rispetto al sistema giudiziario interno. Non a caso, il quadro della ricerca non è statico ma appare strutturato dinamicamente e quindi in continuo mutamento, con la conseguenza che il giurista è sempre più sovraccaricato di problemi e di esigenze di difficile soluzione. L'intreccio tra giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte di Strasburgo e dei tribunali nazionali non a caso è stato definito «il triangolo del diavolo».

Questo libro si occupa – credo forse tra i primi a trattare del tema – dell'influsso che il diritto dell'Unione Europea esercita sulla giurisprudenza della Corte per i diritti umani. Tema complicato anche dogmaticamente, dal momento che l'Unione Europea in quanto tale non aderisce alla Carta dei diritti del Consiglio d'Europa e quindi il suo diritto, formalmente, non dovrebbe essere considerato dai giudici di Strasburgo se non nella misura in cui i singoli Stati aderenti ne fanno uso tramutandolo in diritto interno che può incidere sui diritti individuali garantiti dalla Corte di Strasburgo. Pur essendo il lavoro quello più di un pratico che di un teorico del diritto, il libro non è privo di suggestioni utili per riflessioni più generali.

Agostino Carrino

KLAUS THOMALLA, *“Herrschaft des Gesetzes, nicht des Menschen”*. Zur Ideengeschichte eines staatsphilosophischen Topos, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019, pp. 476.

Partendo dal rifiuto metodologico delle critiche al *topos* del “governo della legge, non governo degli uomini” portate avanti, in nome dello scetticismo verso la possibilità di un pensiero unitario, da autori di diverso orientamento ideologico, da Skinner a Luhmann, l'autore ricostruisce la dinamicità dell'idea di un governo della legge centrando la sua ricostruzione sul «nocciolo essenziale» (33) del *topos* stesso: il concetto si fonda infatti sulla contrapposizione tra volontà naturale dell'uomo e volontà imperante della legge.

Sulla base di questa premessa viene ricostruita la storia del *topos* a partire da Platone per arrivare ad Agostino e poi al Medioevo, con Tommaso e Dante (contrapposizione tra giustizia e volontà): «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?/ Nullo, però che il pastor che precede,/ ruminar può, ma non ha l'unghie fesse» (Purgatorio, XVI, 94-96).

La volontà naturale si esplica correttamente solo entro l'ordine etico e il diritto di natura. Esistono dei limiti, che solo la modernità penserà di poter infrangere e superare (*hybris*). Il *bene comune* è così il fine del governo. Thomalla usa anzi come griglia ermeneutica lo schema “interpretazione forte-interpretazione debole”, nel senso che solo l'orientamento al bene comune può rappresentare una simbiosi tra volontà e universalità, di contro all'interpretazione debole, che si fonda sul mero presupposto della universalità della legge, della “costituzione”, a partire da Marsilio. Il contrasto tra *ratio* e *voluntas* è continuamente esposto al rischio che la volontà diventi *arbitrio* ed è esattamente questo l'azzardo che accetta la modernità, non solo per quella *libido dominandi* dalla quale aveva messo in guardia Agostino. Se il Medioevo e l'Antichità considerano il governo della legge insito nell'*ordine* naturale,

la modernità sembra mettere in discussione proprio quell'ordine, discutendo "razionalmente" su cosa *deve* essere il 'bene comune'.

All'intellettualismo del Medioevo la modernità contrappone – qui Thomalla si richiama a Josef Isensee – il volontarismo, all'ontologia del cosmo ordinato la "ragione" dell'individuo scisso dal cosmo. All'inizio del Moderno sta non a caso Hobbes, che fonda la legittimità sull'autorità e non più sulla verità. L'autore dedica giustamente molte pagine a Hobbes e qui non possiamo riassumerle se non per la questione relativa al governo della legge, che «in una certa forma» è presente anche nel pensiero di Hobbes come insieme di «elementi dello Stato di diritto formale», che in fondo sono però limitati a garantire la pace, il che pare all'autore un po' poco rispetto alla perdita dei *criteri di razionalità* propri sia dell'antichità sia del Medioevo.

In questa ricostruzione storio-teorica del *topos*, ovviamente dopo Hobbes i filosofi trattati sono Locke e Rousseau, Montesquieu e Kant, infine Hegel, con la sua sintesi tra libertà soggettiva e dominio della legge, filosofo al quale non è forse dedicato lo spazio che avrebbe meritato. La ricerca si spinge fino allo Stato costituzionale e al rischio in esso presente che il governo della legge si tramuti nel governo di chi "interpreta" la legge, cioè il giudice.

Agostino Carrino

SERENA VANTIN, *Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico in Edmund Burke*, Modena, Mucchi Editore, 2018, pp. 206.

Senza volere insistere eccessivamente sulla effettiva produzione di saggi e lavori monografici dedicati a Edmund Burke, sicuramente il volume di Serena Vantin, *Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico in Edmund Burke* pubblicato nel 2018, si distingue per aver dato un contributo interessante e nuovo alla lettura delle opere del teorico angloirlandese.

Sicuramente il libro di Russel Kirk, *The Conservative Mind. From Burke to Eliot* del 1953 (London, Faber and Faber), ha contribuito alla rinascita del pensiero filosofico politico di Edmund Burke in epoca contemporanea similmente agli studi compiuti da C.B. Macpherson, nel libro *Burke*, pubblicato nel 1980.

Entrambi gli autori hanno insistito su «un Burke strenuo oppositore di ogni tipo di radicalismo» il cui pensiero ha offerto «un gradito supporto ideologico alla guerra fredda, una crociata contro la temuta minaccia rappresentata dal comunismo sovietico» (Cfr. C.B. MACPHERSON, *Burke*, Oxford, Oxford University Press, 1980, trad. it. di A. Giordano, Genova, Il Melangolo, 1999, 17). Ebbene, proprio questa visione interpretativa ha fatto di Burke l'epigono del conservatorismo, le cui linee programmatiche sono custodite nella *Conservative Mind*, ossia, in quella forma di pensiero che contiene «la linfa della conservazione del patrimonio di valori e principi tramandati dai padri», riassumibile nel termine 'manners'.

Serena Vantin, nel suo lavoro, accoglie con modalità critiche questa visione riproponendone una sintesi interpretativa che accomuna autori diversi.

Da un lato, quelli che hanno prospettato «la soluzione di continuità con l'89» (12, nt. 4), a difesa dei *manners*, dall'altro quelli che hanno fatto emergere «almeno "due Burke": il grande catalizzatore del liberalismo vittoriano,

campione delle libertà inglesi; e il padre del conservatorismo, autore di una critica al vetriolo contro la rivoluzione francese e il principio di eguaglianza che questa proclamava» (13).

Gli argomenti discussi dall'autrice abbracciano in pieno l'interpretazione di Mauro Lenci autore di *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico nel pensiero politico di Edmund Burke* del 1999 (Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali) – testo che cita in più occasioni nel capitolo primo *L'intero politico. L'organicismo di Edmund Burke* – che, a sua volta, attinge dal libro di F. O' BRIEN, *The Great Melody: A Thematic Biography of Edmund Burke* del 1992 (London, Sinclair).

In sostanza, le tesi riproposte dall'Autrice sono un espediente che serve a riaffermare la centralità del metodo organicista che Burke ha impiegato come base teoretica dei suoi lavori. Non solo nella maturità e in circostanze complesse quali furono quelle coincidenti alla stesura delle *Riflessioni sulla Rivoluzione francese* scritta, quasi di getto, all'indomani dei fatti dell'89, ma tale metodo (non un mero approccio) è presente già nella sua opera *A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful* apparsa in prima versione nel 1756 e in seconda edizione nel 1759, nel periodo in cui le teorie sul sublime, in Inghilterra, continuavano ad avere un certo legame con la tradizione stilistica che faceva capo a Cicerone. E proprio a questa denominazione attribuita a Burke di "Cicerone britannico" fa riferimento la studiosa nel testo (12, nt. 3).

Il metodo organicistico avvicina, dunque, Burke ad Aristotele e ciò che lo incuriosisce è la consapevolezza che la politica è «gioco delle proporzioni» e «la legge è ordine e, di necessità, la buona legge è buon ordine» (Aristotele, *Politica*, VII, 30). In questo modo, si costruisce l'impianto di una filosofia politica e giuridica che in Burke assume il carattere della normatività in cui il diritto fa la sua parte, a condizione che le libertà dell'uomo, e la sua umanità, siano indirizzate all'emancipazione dell'individuo.

L'interrogativo che scaturisce diviene da quale ambito provengono i principi che disciplinano la condotta politica e che cosa implicano per il politico in azione.

Vantin fa riferimento al discorso del dott. Price che aveva attaccato la costituzione inglese nelle sue parti vitali, episodio che rafforza in Burke l'idea della continuità della tradizione che altro non è che il rispetto per i *manners*, ossia di quel patrimonio che dà specificità e unicità all'identità di un popolo e che solo il diritto può riuscire a mantenere nel tempo.

In questa dimensione si pone la relazione prospettata nella prima parte del capitolo *Gli eguali. Diritti e libertà inglesi* in cui i *manners* assumono valore normativo e racchiudono il fondamento stoico della filosofia ciceroniana che traspare in Burke, sia dal significato che egli conferisce al fondamento della religione, come base di vita associata (concetto presente nel ciceroniano *De legibus*), sia dalla superiorità dell'ordine dell'universo (concetto presente nel *De re publica*) sia infine, dal significato che assume la prudenza come virtù (presente nel *De officiis*).

Questi elementi concorrono alla costituzione dei *manners* quale base e fondamento della vita associata visti in una prospettiva giusfilosofica.

L'analisi di Vantin va tuttavia oltre, non si accontenta di scavare nella profondità teoretica della teoria giuridica di Burke – il teorico, versato alla politica, fa del resto del diritto una sua filosofia che non esclude la tradizione giuridica inglese anzi i diritti di libertà vengono anteposti ad ogni forma di esclusione – si sforza, invece, di cercare nella teoria politica di Burke una forma di pensiero giusfilosofico che, attraverso il raffronto con il pensiero di Mary Wollstonecraft, è di grande attualità.

L'attualità di Burke si scorge, quindi, nel confronto continuo e costante che Vantin costruisce attraverso la critica che Wollstonecraft ha mosso a Burke nel periodo coevo alla pubblicazione delle *Reflections*.

Come ha osservato Marina Calloni, Wollstonecraft «è considerata l'ispiratrice della *prima ondata* del femminismo storico, a sostegno dell'estensione dei diritti umani alle donne» (Cfr. M. CALLONI, *Generi e femminismi*, in L. CEDRONI, M. CALLONI [a cura di], *La filosofia politica contemporanea*, Firenze, Le Monnier, 2012, 70). Se in tal modo si dà rilievo al fatto che l'autrice rifletta sulla differenza di genere e sull'eguaglianza formale-sostanziale in termini morali e cognitivi – argomenti che aprono il dibattito contemporaneo sull'etica della cura e sull'epistemologia situata –, Vantin approda al pensiero della differenza attraverso lo studio comparativo degli scritti della Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men* e *A Vindication of the Rights of Woman* del periodo 1790-1792. In questo modo procede l'analisi testuale che sottolinea i punti di forza e di debolezza tra Burke e Wollstonecraft approdando al paradigma della differenza inteso come «gioco tra l'eguaglianza degli uguali e diversità dei diversi».

Scorrono così le affinità e le divergenze tra «lo sconnesso scrittore», appellativo dato dalla Wollstonecraft a Burke, e l'autrice stessa (alla quale peraltro Vantin ha dedicato uno studio monografico, *“Il diritto di pensare con la propria testa”*. *Educazione, cittadinanza e istituzioni in Mary Wollstonecraft*, Roma, Aracne, 2018, che si pone in stretto dialogo con l'opera qui in esame).

Si pone, innanzitutto, il problema «della legittimità e dell'universalità della rivoluzione» (89) che evidenzia la differenza tra i due, in particolare per quanto concerne la visione dell'uomo. Se l'uomo, in Burke, è «parte di un tutto» – concetto che rientra in una logica in cui prevale una forma di organizzazione sociopolitica della società sotto forma di gruppi di interesse (corporazioni) fondate su una visione organicistica –, per Wollstonecraft, l'uomo è un “microcosmo” visto come individuo sociale progressista».

È proprio questa sostanziale differenza a creare i presupposti della comparazione: sia riguardo al significato del diritto, quale fondamento dell'ordinamento positivo a vantaggio di una ipotetica «verità immutabile», non più tale dinanzi al progredire della società, sia riguardo alla necessità, non più ossequio dei principi di autorevolezza e prescrizione di cui parlava Burke, ma come faro per «illuminare contro il buio del pregiudizio».

Se in Burke il fine della politica è il “general advantage” per Wollstonecraft il fine è la felicità che si completa delle sue parti costitutive, in primo luogo, della giustizia. La virtù, di conseguenza, è «una acquisizione dell'individuo, il rispetto verso se stessi».

Se questi argomenti creano le affinità tra i due autori, la divergenza si scorge in relazione al principio di uguaglianza. In *A Vindication of the Rights of*

Woman Wollstonecraft insiste su un paradigma antropologico che si concentra sulle somiglianze degli esseri umani, in un certo senso, su una base ontologica che pone l'uguaglianza come presupposto insito nella natura dell'umanità. Sarà questo carattere dell'uguaglianza a portare Vantin verso le vie della diversità che riabilitano lo schiavo (di cui traccia una genealogia scavando le fonti storiche dello schiavismo e della legislazione schiavista riportando la critica rivolta a Thomas Jefferson: 155) e la donna, in particolare il riferimento storico è alle giornate del 5-6 ottobre 1789 in cui le donne hanno avuto un ruolo determinante nei fatti che videro coinvolta la regina Maria Antonietta. In un certo senso l'azione politica mossa dalle donne verso i simboli della monarchia francese ha creato la realizzazione perfetta della relazione ordine-diversità, in cui il significato di ordine perde, si stacca, dal principio di autorità che viene sostituito dal costruito della diversità. In questo modo il percorso dell'uguaglianza si completa arrivando al traguardo della diversità. Diversamente da Burke, che è un antidemocratico, l'uguaglianza non è un presupposto iscritto nella natura dell'umanità, il riconoscimento delle differenze si situa nel principio di autorevolezza. D'altra parte, Burke esprime emblematicamente il sentimento aristocratico caratteristico del suo tempo.

Per tutte queste ragioni, il libro di Serena Vantin propone una lettura nuova e una riflessione sul pensiero giusfilosofico di Burke, spesso trascurata. Attraverso il recupero del pensiero critico di Wollstonecraft, essa prospetta, in aggiunta, una apertura alla "differenziazione" dei tipi di lettura spesso strutturata su genealogie e miti fondativi monolitici.

Enrico Graziani